Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — Roma — Venerdì, 22 agosto — **Numero 196**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 841 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge del 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con il ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento carcerario per la Tripolitania e la Cirenaica, visto, d'ordine Nostro, dal ministro delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO CARCERARIO
per la Tripolitania e la Cirenaica

CAPO I.

Specie di Istituti carcerari

—

Istituti carcerari.

Art. 1.

Gli Istituti carcerari per la Tripolitania e per la Cirenaica sono, di regola, stabiliti nelle località in cui esistono i tribunali regionali o gli uffici di Governo.

Con decreto del ministro delle colonie, su proposta del governatore, possono essere istituite carceri anche in altre località.

Persone che vi possono essere custodite.

Art. 2.

Nelle carceri sono rinchiusi:

a) i detenuti in attesa di giudizio, salvo quanto è disposto nell'articolo successivo;

b) i detenuti condannati, salvo quanto è disposto negli articoli 7 e 8;

c) i detenuti di passaggio;

d) i detenuti a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza o di altra.

Custodia di detenuti in luoghi diversi dalle carceri.

Art. 3.

Il governatore può ordinare, in casi eccezionali, che i detenuti in attesa di giudizio siano custoditi in luoghi diversi dagli Istituti carcerari.

Camere di sicurezza.

Art. 4.

Nelle sedi degli uffici del Governo e nelle stazioni dei RR. carabinieri, dove non esistano carceri, sono istituite camere di sicurezza, nelle quali si possono custodire le persone arrestate, prima di essere denunziate all'autorità giudiziaria, o in attesa delle disposizioni della stessa.

Separazione fra detenuti.

Art. 5.

I cittadini italiani o stranieri vengono custoditi in locali distinti, in modo da evitare qualsiasi contatto con sudditi italiani o stranieri.

In locali separati sono rinchiusi le donne ed i ragazzi.

Per quanto i locali delle carceri lo consentano, gli inquisiti vengono tenuti separati dai condannati. Sono anche rinchiusi in locali distinti quei detenuti per i quali l'autorità giudiziaria o quella di pubblica sicurezza abbiano dato tale disposizione.

Militari italiani.

Art. 6.

I militari italiani, salvo il disposto dell'art. 28 del Codice penale per l'esercito, inquisiti o condannati per reati militari, possono essere detenuti nelle prigioni del corpo, col trattamento carcerario.

I detti militari, custoditi nelle carceri, sono possibilmente tenuti in locali separati.

Condannati cittadini italiani o stranieri.

Art. 7.

I condannati, cittadini italiani o stranieri, a pena restrittiva della libertà personale per un tempo superiore ai sei mesi, debbono essere tradotti nel Regno per scontarvi la pena inflitta, salvo quanto è disposto dall'art. 50. Possono anche essere tradotti, per disposizione del governatore, i condannati a pena restrittiva della libertà personale di durata inferiore a sei mesi.

Condannati sudditi italiani o stranieri.

Art. 8.

I sudditi italiani o stranieri, condannati ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo superiore a sei mesi, sono trasferiti in un penitenziario del Regno, retto da norme speciali, a tenore dell'art. 76.

Il governatore ha facoltà di disporre che sieno trasferiti nel detto penitenziario anche i condannati a pena inferiore.

Capo II.

Personale preposto agli Istituti carcerari

Direzione.

Art. 9.

Al servizio carcerario nella colonia sovraintende, sotto l'alta direzione del governatore, il segretario per gli affari civili e politici, il quale delega per ogni Istituto un funzionario, che provvede a tutti i servizi relativi.

I capi degli uffici di governo e i comandanti dei Reali carabinieri sono le autorità dirigenti delle camere di sicurezza poste alla loro dipendenza.

Attribuzioni e obblighi del dirigente.

Art. 10.

Il funzionario delegato assume il nome di dirigente delle carceri ed è il capo dell'Istituto.

Tutti i suoi dipendenti gli debbono obbedienza in ogni cosa che si riferisce al servizio.

Egli regola tutte indistintamente le parti del servizio, e dà gli opportuni provvedimenti; cura la scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni, dei contratti; esercita attiva sorveglianza per assicurarsi che i suoi dipendenti adempiano i loro doveri; invigila sulla corrispondenza, sui registri, sulle scritturazioni, sugli atti dell'ufficio, ed è perciò responsabile di ogni irregolarità, che una diligente oculatezza avrebbe potuto rilevare ed impedire, di qualsiasi mancanza che non abbia riferito all'autorità superiore, di ogni ordine da lui dato senza poi assicurarsi della esecuzione.

Studio del carattere dei detenuti.

Art. 11.

Il governo morale dello Istituto penale, e specialmente quando si tratta di luoghi destinati a scontare la pena, è dovere precipuo del dirigente di rivolgere la sua attenzione e il massimo studio sul carattere dei detenuti; di adoperarsi col maggiore impegno per ispirare in essi intera fiducia nell'opera sua e nella sua persona; di mostrare colla correttezza dei modi e colla fermezza dell'azione che tutto quanto egli fa, tutto ciò che egli ordina, tende a raggiungere lo scopo supremo della scrupolosa esecuzione della legge.

Attribuzioni relative alla custodia dei detenuti.

Art. 12.

Per assicurare la custodia dei detenuti, il dirigente:

1° prende gli accordi necessari con il segretariato generale e, a mezzo di questo, con l'autorità militare, in quanto riguarda la custodia esterna;

2° esamina ed approva il servizio di custodia interno, ed anche quello esterno pei lavori all'aperto, proposto dal comandante o capo guardia, in guisa che i detenuti rimangano sotto una continua vigilanza, impiegandovi il minor numero possibile di agenti;

3° visita, almeno una volta alla settimana, i locali dell'Istituto, in modo che in tale spazio di tempo tutti gli ambienti siano passati sotto la sua osservazione, per accertarsi del modo come vengono tenuti e della vigilanza che su di essi si esercita, sì di giorno che di notte;

4° visita, quanto più di frequente è possibile, i luoghi dove i condannati lavorano all'aperto e si accerta che in tutti i loro movimenti essi vengano vigilati e scortati dagli agenti di custodia in modo da impedire sorprese, assalti, fughe e comunicazioni con persone estranee;

5° cura che i condannati tanto fuori che dentro l'Istituto non lavorino confusi con operai liberi, salve le eccezioni consentite;

6° fa perquisire, anche in ore e giorni non determinati dal regolamento, i dormitori, le sale da lavoro, le celle, i detenuti, nonchè, in caso di gravi sospetti, gli agenti di custodia, gli inservienti, gli impiegati delle imprese o altre persone addette ai servizi dell'Istituto, o che, per ragioni dei servizi stessi, abbiano relazione coi detenuti;

7° fa accertare che le armi e le munizioni siano tenute in buono stato, soprattutto negli Istituti nei quali i condannati lavo-

rano all'aperto, rivolgendosi al segretariato generale ogni qualvolta occorra provvedere alle une o alle altre;

8° richiede, in caso di ribellione, al capo posto della forza militare, anche verbalmente, il sussidio della guardia esterna, ed, occorrendo, al comando militare locale per l'intervento della forza pubblica, facendone immediato rapporto all'autorità superiore amministrativa ed a quella giudiziaria per l'accertamento degli eventuali reati.

Provvedimenti relativi alla disciplina.

Art. 13.

Per provvedere alla disciplina dell'Istituto, il dirigente:

1° stabilisce pei suoi dipendenti l'orario in modo da potere convenientemente provvedere a tutti i bisogni dell'ufficio, e dispone che venga eccezionalmente prolungato oltre alla sua durata ordinaria, ove le necessità del servizio lo esigano;

2° stabilisce altresì fra i suoi dipendenti un turno di servizio in modo che tutti possano avere la loro parte di azione e di responsabilità nella sorveglianza dell'azienda domestica e nel mantenimento della disciplina e della nettezza dell'Istituto;

3° riunisce di quando in quando gli agenti di custodia e spiega loro i doveri che hanno verso l'Amministrazione e verso i detenuti, e l'importanza della missione loro affidata;

4° incita i detenuti alla nettezza personale e all'osservanza di quanto a tal uopo è prescritto dal regolamento;

5° fa classificare i detenuti nei dormitorî e nei laboratori, a seconda dell'età di essi e delle altre loro condizioni personali;

6° procura di trovar lavoro per tutti i detenuti che ne siano capaci, tenendo conto possibilmente dei mestieri che essi esercitavano in libertà, o di quelli a cui si avviavano, o per i quali si mostrino maggiormente inclinati;

7° fa destinare ai servizi interni i condannati che ne siano idonei, impedendo che le relative designazioni si facciano per riguardi personali o per indebiti favori;

8° vigila che i detenuti da porre in viaggio siano sempre visitati dal sanitario per accertare che si trovino in grado di poterlo intraprendere; che non vengano dichiarati invalidi al lavoro o cronici quelli che veramente non siano tali;

9° visita i detenuti quanto più di frequente è possibile, e concede loro udienza almeno una volta ogni settimana, ascoltandone con benignità i lamenti, i desiderî e i bisogni e provvedendo subito, qualora ne sia il caso;

10° consiglia i detenuti che manchino al proprio dovere, quando essi non siano passibili di gastighi, e tributa loro la lode nel caso facciano qualche azione che dia prova di buoni sentimenti o della loro resipiscenza, e non meritino speciali ricompense;

11° dispone le visite che gli impiegati dell'Istituto e il sanitario devono fare ai detenuti, soprattutto a quelli che sono in cella;

12° incita i detenuti che se ne mostrino trascurati a tener viva la corrispondenza coi loro parenti, se questi sono di buona morale, e impedisce che durante la pena si rallentino i reciproci vincoli di affetto fra i detenuti e le famiglie;

13° procura di far nascere o di accrescere nei detenuti il desiderio del risparmio, li consiglia ad economizzare il loro peculio ed impedisce soprattutto che, avvicinandosi il tempo della liberazione, essi lo spendano in modo poco proficuo;

14° legge la corrispondenza dei condannati, appone il visto a tutte le lettere in arrivo e in partenza, sospende il corso a quelle che reputi di non dover comunicare e trasmette alle autorità politiche o giudiziarie le corrispondenze che possono interessare le une o le altre, salvo quanto dispone l'art. 43 relativamente agli inquisiti;

15° vieta che all'esterno dell'Istituto, anche nella parte destinata agli alloggi, si facciano illuminazioni in tempo di pubbliche solennità e che in questi ultimi abbiano luogo trattenimenti clamorosi.

Provvedimenti relativi all'amministrazione.

Art. 14.

Per provvedere all'amministrazione, il dirigente:

1° cura che sia verificato e controllato minutamente quanto viene introdotto nello Istituto, tutto ciò che vi si costruisce o produce e le cose che se ne asportano, ordinando all'uopo verificazioni straordinarie, e applicando, in caso di irregolarità accertate, le penalità previste nei relativi contratti;

2° sorveglia che gli addetti alle imprese ammessi nell'Istituto non vengano meno ai loro doveri, ammonendoli od espellendoli, qualora vi contravvengano;

3° propone in tempo le opere di manutenzione occorrenti al fabbricato dell'Istituto; sorveglia quelle ordinate dal segretariato generale, affidate all'industria libera o fatte ad economia, e cura, con l'aiuto del personale tecnico eventualmente destinato a coadiuvarlo, che siano eseguite nei modi stabiliti, e che i materiali adoperati corrispondano alle perizie delle quali deve egli aver copia;

4° esamina attentamente anche, occorrendo, col concorso del sanitario, i saggi dei generi vittuari, presentatigli prima della distribuzione, e li fa poi restituire all'impresa o alle masse donde furono estratti;

5° sorveglia il servizio medico-chirurgico; e, per quanto riguarda i medicinali, promuove nei casi di dubbio l'accertamento della buona qualità e della giusta quantità di essi mediante l'esame del sanitario, ed anche facendoli sottoporre ad analisi chimica;

6° approva l'introduzione nell'interno dell'Istituto, dopo accurata visita, dei generi pel vitto ordinario e pel sopravvitto dei detenuti;

7° rivede le tariffe della dispensa del sopravvitto pei detenuti;

8° rimette alla fine di ogni mese al governatore la statistica numerica dei detenuti entrati e usciti dai luoghi di custodia durante il mese, secondo l'annesso modello n. 1.

Composizione del personale di custodia.

Art. 15.

Il personale di custodia delle carceri è composto di un comandante o capo guardia, di un sotto capo, appartenenti al corpo degli agenti di custodia del Regno e di guardie indigene, nel numero che sarà fissato dal governatore per ciascuno Istituto.

Occorrendo potranno esservi addette una o più guardie scelte o semplici del Regno.

Per la sorveglianza delle detenute, il dirigente potrà assumere in servizio temporaneo una o più guardiane, italiane o indigene, scegliendo di preferenza le persone di famiglia degli agenti di custodia, conviventi con essi.

Arruolamento e rafferma delle guardie indigene.

Art. 16.

L'arruolamento delle guardie carcerarie indigene è autorizzato dal governatore, e fatto preferibilmente fra gli ex-ascari, ex-zaptiè e in genere fra coloro che occupano o occuparono posti retribuiti nell'amministrazione pubblica.

Il numero delle guardie carcerarie è determinato dal ministro delle colonie, su proposta del governatore.

Le condizioni di arruolamento sono le seguenti:

a) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°;

b) avere l'attitudine fisica;

c) essere di buona condotta morale;

d) assumere la ferma di due anni di servizio.

Il dirigente fa in precedenza la scelta del personale da arruo-

larsi, sottoponendolo a visita sanitaria, e ne trasmette quindi proposta al governatore per la nomina.

Le rafferme possono essere concesse dal governatore di biennio in biennio a coloro che ne siano meritevoli per condizioni fisiche, buon servizio e disciplinatezza.

Gli arruolati, che nel corso della rafferma abbiano perduto l'attitudine fisica necessaria, sono licenziati dal governatore su rapporto del dirigente.

Paghe e indennità.

Art. 17.

Il personale di custodia del Regno oltre la paga e gli assegni, di cui è provvisto, gode di una speciale indennità mensile, uguale alla paga.

Alle guardie indigene è assegnata la paga giornaliera stabilita per gli allievi zaptiè.

Possono essere concessi tre successivi aumenti biennali di centesimi venticinque al giorno.

Alle guardiane la paga è fissata, volta per volta, dal dirigente in misura non superiore alle lire due, se italiane, e di lire una, se indigene.

Attribuzioni degli agenti di custodia.

Art. 18.

Gli agenti di custodia sono incaricati della sorveglianza e del servizio interno del carcere.

Salvo per gli agenti indigeni quanto è disposto nel successivo articolo, il personale di custodia ha più particolarmente il dovere:

a) di sorvegliare costantemente i detenuti che trovansi nelle celle, nelle camere comuni, nei cortili o altrove;

b) di eseguire esattamente le ronde che sono ordinate ed esaminare diligentemente le inferriate, le porte, le serramenta, i tavolacci, le bussole, i muri, ed i pavimenti tutte le volte che è prescritto;

c) di portare speciale attenzione sui detenuti ammalati e su quelli che trovansi in punizione;

d) di impedire che i detenuti commettano disordini, facciano liti, o, in qualsiasi modo, turbino l'ordine interno;

e) di invigilare che i detenuti osservino le prescrizioni igieniche e di pulizia personale, e che in nessun modo imbrattino i locali del carcere o che scrivano sui muri;

f) di impedire che i detenuti siano in possesso di coltelli, temperini, rasoi, forbici o altri strumenti od oggetti atti a nuocere alle persone od a forzar serrature, sollevar chiodi, od in qualsiasi modo atti ad arrecare deterioramento ai locali, alle chiusure, ai tavolacci ed agli oggetti di casermaggio; nel caso di rinvenimento di qualcuno dei detti oggetti, questi sono subito sequestrati e consegnati al comandante o capo guardia;

g) di impedire che i detenuti cittadini italiani o stranieri e sudditi italiani o stranieri siano in relazione fra loro, e sorvegliare che i detenuti che debbono essere custoditi separatamente non abbiano contatti con altri;

h) di informare immediatamente i loro superiori delle infrazioni alla disciplina commesse dai detenuti.

Rapporto degli agenti indigeni coi detenuti.

Art. 19.

Gli agenti di custodia indigeni non hanno autorità sui detenuti cittadini italiani o stranieri; nè possono aderire alle loro richieste senza l'autorizzazione del comandante o capo guardia.

Solo nel caso d'imminente possibilità di evasione, di pericoli per l'incolumità delle persone o per impedire il compimento di qualche reato da parte di detenuti cittadini italiani o stranieri, gli agenti indigeni possono intervenire, facendone contemporaneamente dare avviso al comandante o capo guardia.

Punizioni agli agenti di curtodia.

Art. 20.

Le punizioni disciplinari pel personale di custodia del Regno sono quelle previste dal regolamento del corpo.

Per gli agenti indigeni, consistono:

a) nella ritenuta della paga, nel limite massimo della metà di essa, per una durata non superiore a quindici giorni;

b) nel licenziamento.

La prima punizione è inflitta dal dirigente; l'altra deve essere autorizzata dal governatore.

CAPO III.

Vigilanza sul servizio degli Istituti carcerari

Ispezioni.

Art. 21.

Il governatore fa ispezionare gli Istituti carcerari ogni volta che lo ritenga necessario, da uno o più funzionari all'uopo incaricati.

I dirigenti hanno l'obbligo di comunicare agli ispettori i documenti e le notizie di cui siano richiesti.

Compito dell'autorità giudiziaria e dell'avvocatura fiscale militare.

Art. 22.

I funzionari del pubblico ministero devono visitare frequentemente i detenuti sottoposti a giudizio.

Il giudice regionale può, quando lo ritiene opportuno, visitare le persone detenute, sottoposte al giudizio del tribunale.

Eguale facoltà spetta all'avvocato fiscale militare pei detenuti soggetti al giudizio dei tribunali militari.

Norme per il servizio interno.

Art. 23.

I dirigenti hanno facoltà di stabilire le norme relative all'ordine, al servizio di sorveglianza interno ed esterno, all'orario per la sveglia, per la pulizia dei locali, per la distribuzione del vitto, per l'uscita nei cortili dei detenuti, per i colloqui, per il riposo e per il lavoro.

Una copia di queste norme è comunicata al segretariato generale.

CAPO IV.

Servizio sanitario

Visita sanitaria.

Art. 24.

Gli Istituti carcerari sono visitati ogni giorno dal sanitario, che può essere anche un medico militare.

Il sanitario, oltre di visitare gli infermi, deve con frequenza ispezionare i locali delle carceri e assicurarsi della pulizia personale dei detenuti, facendo, ove occorra, le necessarie proposte al dirigente, nell'interesse della igiene.

Egli dà gli ordini necessari per il vitto e la cura degli infermi.

Il dirigente deve vigilare per l'esatta esecuzione degli ordini del sanitario.

Detenuti infermi.

Art. 25.

I detenuti infermi che, o per il genere di malattia, o per la gravità di essa, debbono essere tenuti separati dagli altri, sono ricoverati nelle infermerie o in mancanza negli ospedali, sotto speciale sorveglianza.

Gli ammalati, cittadini italiani o stranieri, e i militari, sono sempre ricoverati in reparti separati da quelli in cui vengono accolti sudditi italiani o stranieri, e, in mancanza di reparti speciali, si trasferiscono negli ospedali.

Doveri del sanitario.

Art. 26.

Oltre quanto è disposto nei precedenti articoli, il sanitario deve:

a) in caso di malattie contagiose, o se si abbia ragione di temerne lo sviluppo, prendere d'urgenza e di concerto col dirigente i provvedimenti e le cautele necessarie per isolare i detenuti colpiti e per impedire l'invasione o la propagazione del morbo, salvo l'adempimento dei doveri impostigli dalle leggi sanitarie;

b) invigilare e proporre, occorrendo, la lavatura, la disinfezione o la distruzione degli indumenti, della biancheria, degli oggetti appartenenti a detenuti affetti da malattie contagiose;

c) esaminare sovente i medicinali provveduti dalla farmacia o che si conservano nel dispensario, verificandone la qualità, esponendo per iscritto al dirigente le osservazioni che abbia da fare;

d) denunziare al dirigente quei detenuti che simulano malattie, che cercano eludere i mezzi di cura e che non si attengono alle prescrizioni da lui date;

e) dare immediato avviso quando un infermo sia in pericolo di vita;

f) accertarsi delle condizioni sanitarie del personale di custodia e proporre, ove occorra, gli opportuni provvedimenti al dirigente, specialmente se qualcuno risulti affetto da malattia contagiosa.

Capo V.

Doveri del comandante o capo guardia

—

Ammissione.

Art. 27.

Il comandante o capo guardia non deve ricevere nè ritenere alcuna persona se non in esecuzione di mandato d'arresto, o di sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, o di ordine scritto di un'autorità legittima.

Appena ricevuto il detenuto, deve informarne l'autorità da cui emana l'ordine di carcerazione.

Arrestati correi o complici.

Art. 28.

Nel caso di consegna di più arrestati che siano correi o complici, il comandante o capo guardia deve, per quanto sia possibile, tenere separati gli uni dagli altri in modo che venga impedita ogni comunicazione tra loro, sino a contraria disposizione dell'autorità competente.

Visita sanitaria ai detenuti.

Art. 29.

A cura del comandante o capoguardia, tutti coloro che sono tradotti in carcere, in istato d'arresto, vengono sottoposti al più presto a speciale visita sanitaria, ad un bagno di nettezza ed al taglio dei capelli.

Servizio di sorveglianza. Visita dei locali.

Art. 30.

Il comandante o capo guardia deve vigilare perchè si proceda nelle 24 ore almeno a cinque visite di tutti i locali dell'Istituto, fissandone egli stesso l'ora, ma in modo che tra una visita e l'altra passi un intervallo non mai più lungo di cinque ore.

Il comandante o capoguardia ha l'obbligo di eseguire personalmente non meno di due visite, una delle quali durante la notte.

Visita quotidiana ai detenuti.

Art. 31.

Il comandante o capoguardia deve, sotto la sua personale responsabilità, visitare giornalmente i detenuti e chiedere loro se abbiano doglianze da fare, riferendo immediatamente, per gli opportuni provvedimenti, sui loro reclami e sulle loro domande.

Accertamento numerico dei detenuti.

Art. 32.

Il comandante o capo guardia deve eseguire al mattino, dopo la sveglia, a mezzogiorno ed alla sera, prima del riposo, l'accertamento del numero dei detenuti per assicurarsi che tutti si trovino al loro posto.

Perquisizioni.

Art. 33.

Il comandante o capo guardia deve eseguire o fare eseguire una diligente perquisizione a tutti coloro che sono tradotti in carcere in istato d'arresto, e rinvenendo carte od oggetti nascosti, procede al sequestro e ne avverte il dirigente.

Il detto graduato deve inoltre perquisire o fare perquisire frequentemente, in sua presenza, in ore e in giorni non determinati, i dormitori, le celle e i detenuti, e, in casi gravi sospetti, anche gli agenti di custodia.

Vigilanza sul personale di custodia.

Art. 34.

Il comandante o capo guardia deve invigilare che gli agenti facciano scrupolosamente il loro dovere ed eseguiscano tutte le disposizioni del regolamento e quelle date dalle competenti autorità, rimanendo responsabile dei rifiuti, delle negligenze, dei ritardi che si verificassero nel servizio e che non fossero da lui immediatamente denunziati al dirigente.

A tal fine, egli deve riunire almeno una volta alla settimana gli agenti per spiegare loro i doveri che hanno e quale sia la responsabilità e l'importanza del servizio ad essi affidato, e per comunicare loro gli ordini emanati dalle superiori autorità.

Egli deve, inoltre, in ore diverse di giorno e di notte, sorprendere gli agenti, che sono in servizio, per accertarsi che adempiano al loro dovere.

Capo VI.

Regole interne e disciplinari per i detenuti

—

Carte e valori degli arrestati.

Art. 35.

L'arrestato tradotto in carcere ha obbligo di dichiarare e depositare le carte, i valori e quant'altro abbia seco. Ove gli occorra far ritirare dal di fuori documenti, valori, od altri oggetti di sua pertinenza, deve richiederne il comandante o capo guardia che provvede, presi gli ordini del dirigente.

Passeggio, orario, durata e norme relative.

Art. 36.

I detenuti delle singole categorie, salvo ordini in contrario dell'autorità giudiziaria competente per gli inquisiti, sono condotti giornalmente, per turno, al passeggio in speciali cortiletti o in piazzali comuni, secondo il regime cui vengono sottoposti o al lavoro al quale trovansi addetti, e sotto la continua vigilanza del personale di custodia.

La durata del passeggio ordinario è regolata secondo le stagioni, in modo che ogni detenuto possa goderne di un'ora almeno al giorno.

Il passeggio ordinario può avere durata maggiore nei giorni festivi, o quando il tempo o il numero dei cortili lo permettano, specialmente per gl'inquisiti, per i minori di diciotto anni, per i detenuti di cagionevole salute, per i vecchi, per le donne e per quelli che sono privi del lavoro.

Nel tempo del passeggio si può permettere ai detenuti l'uso del tabacco. Ciò è assolutamente vietato a quelli in punizione.

Orario degli Istituti carcerari.

Art. 37.

Gli Istituti carcerari, a cura del comandante o capo guardia, si aprono al mattino un'ora dopo il levare del sole, e si chiudono la sera un'ora dopo il tramonto.

Obbligo del silenzio.

Art. 38.

I detenuti rinchiusi nelle celle hanno l'obbligo del silenzio; quelli che si trovano nei cameroni in comune debbono osservare tale regola dopo l'accertamento numerico serale fino a quello della sveglia.

Visite agli Istituti carcerari.

Art. 39.

È vietato di visitare gli Istituti carcerari senza uno speciale permesso del segretario generale.

Non hanno bisogno di tale permesso i componenti l'ordine giudiziario nell'esercizio delle loro funzioni.

Colloqui coi detenuti.

Art. 40.

Nessuna persona estranea all'amministrazione dell'Istituto può essere ammessa al colloquio coi detenuti, senza un permesso scritto dell'autorità competente, se si tratti d'inquisiti, o dell'autorità dirigente se di condannati.

Il permesso vale una volta sola ed è ritirato dall'agente di servizio che vi appone a tergo la propria firma, da servire come dichiarazione di avere assistito al colloquio, e lo consegna poscia al comandante o capo guardia.

Il dirigente può, per gravissime ragioni di disciplina interna, sospendere di dar corso al permesso di colloquio, informandone l'autorità che lo ha rilasciato.

I colloqui dei detenuti coi visitatori hanno luogo sempre in presenza d'un agente di custodia e con le modalità e le cautele stabilite dal dirigente.

Questi può, ove si tratti di parenti venuti da lontano o di detenuti gravemente infermi, autorizzare che i colloqui abbiano luogo in ore e in giorni diversi da quelli all'uopo stabiliti.

È vietato alle persone ammesse a colloquio d'intrattenersi a voce bassa col detenuto o di servirsi di linguaggio sconveniente o convenzionale, o dar notizie che possano in un modo qualsiasi turbare il corso regolare della giustizia e la disciplina interna dello Istituto.

Colloqui coi difensori.

Art. 41.

Gl'inquisiti possono intrattenersi coi loro difensori, sotto l'osservanza delle norme prescritte nei precedenti articoli, nonchè delle cautele e restrizioni che l'autorità competente creda utile prescrivere.

Gl'imputati, terminato l'interrogatorio, possono liberamente conferire coi loro difensori, i quali sono ammessi nel carcere sulla semplice presentazione della lettera di nomina o di altro titolo che dimostri tale loro qualità.

In questi casi il colloquio ha luogo in una apposita camera, in modo che l'imputato non sfugga mai alla vista ed alla vigilanza del personale di custodia, ma senza che questo ne possa udire la conversazione.

Occorrendo l'intervento di interpetre non in servizio della pubblica amministrazione, è necessario il *nulla osta*, per la persona all'uopo prescelta, dell'autorità che ha rilasciato il permesso.

Locale per gli interrogatori.

Art. 42.

Un apposito locale, debitamente arredato, è tenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'interrogatorio degli imputati, i quali non possono che in casi eccezionali essere intesi fuori del carcere.

Corrispondenza epistolare dei detenuti. Obbligo del visto.

Art. 43.

I detenuti non possono ricevere nè inviare lettere o altri scritti senza che prima siano letti e muniti di visto dall'autorità giudiziaria, se si tratta di inquisiti, e dal dirigente, se di condannati.

Lettere in busta chiusa.

Art. 44.

Gli inquisiti possono dirigere lettere chiuse al governatore, all'autorità che istruisce il processo a loro carico ed a quella da cui debbono essere giudicati.

Queste lettere debbono rimettersi suggellate ed avere corso immediato per mezzo del dirigente.

Il dirigente deve provvedere, per mezzo di interpetre ove occorra, alla redazione delle lettere, in seguito a richiesta degli analfabeti.

CAPO VII.

Nascite e decessi

Nascite.

Art. 45.

Quando una detenuta partorisca nel carcere, il comandante o capo guardia ne informa subito il dirigente e, ove trattisi di cittadina italiana o straniera, provvede per la denuncia della nascita all'ufficiale dello stato civile, ai sensi di legge. Se si tratta di inquisita, il dirigente avverte inoltre l'autorità competente.

Decessi.

Art. 46.

Verificandosi il decesso di un detenuto, il comandante o capo guardia avverte subito il dirigente e provvede, quando trattisi di cittadino italiano o straniero, alla denuncia all'ufficiale dello stato civile.

Nel caso di decesso di sudditi italiani, se ne dà notizia all'ufficio di Governo della regione o località cui il defunto apparteneva.

Oggetti e danaro appartenenti ai defunti.

Art. 47.

Il comandante o capo guardia procede all'inventario del denaro o degli oggetti lasciati dai detenuti defunti e trasmette tutto al dirigente per gli ulteriori provvedimenti, nell'interesse degli aventi diritto.

Sepoltura.

Art. 48.

La sepoltura dei detenuti defunti viene eseguita *more pauperum* a spese dello Istituto, sempre quando i parenti non desiderino di provvedere direttamente. In ogni caso dev'essere fatta senza alcuna pompa.

CAPO VIII.

Ricompense ai detenuti

Specie delle ricompense concesse.

Art. 49.

Le ricompense che possono essere concesse ai detenuti sono le seguenti:

1° lode fatta dal dirigente in presenza del comandante o capo guardia e dei detenuti;

2° permesso, dato per iscritto dal dirigente, di acquistare libri, di sussidiare la famiglia, di tenere a proprie spese il lume nella cella, di scrivere con maggiore frequenza, di ricevere più visite;

3° assegnazione di un premio in denaro, non eccedente lire cinque, da prelevarsi dal fondo di cui all'art. 69, comma 2;

4° proposta per la grazia Sovrana.

Condannati di buona condotta non soggetti a trasferimento.

Art. 50.

I condannati che serbino buona condotta possono essere trattenuti in colonia, ancorchè debbano scontare una pena restrittiva della libertà personale per un tempo superiore ai sei mesi, a condizione che dimostrino la necessaria attitudine e vi siano richieste di mano d'opera per lavori di notevole importanza.

CAPO IX.

Punizioni ai detenuti

Punizioni ai detenuti cittadini italiani o stranieri.

Art. 51.

Le punizioni che possono essere inflitte ai detenuti cittadini italiani o stranieri, sono le seguenti:

a) ammonizione fatta a voce dal dirigente alla presenza del comandante o capo guardia;

b) privazione del passeggio da uno a dieci giorni;

c) cella da uno a trenta giorni;

d) cella con pane ed acqua da uno a venticinque giorni.

Punizioni ai detenuti sudditi italiani o stranieri.

Art. 52.

Le punizioni che possono essere inflitte ai detenuti sudditi italiani o stranieri, sono:

a) cella da uno a trenta giorni;

b) cella a pane ed acqua da tre a venticinque giorni;

c) cella a pane ed acqua con ferri da tre a cinque giorni;

d) cella a pane ed acqua, con uso di ferri, il martedì, giovedì, sabato di ogni settimana, da dieci giorni a due mesi.

I ferri non si applicano alle donne, ai minori di quindici anni e a coloro che hanno superato i cinquanta.

Conseguenze delle punizioni.

Art. 53.

La punizione in cella ha sempre per conseguenza la privazione del vitto privato, delle visite, della facoltà di scrivere e del passeggio.

Il divieto del passeggio non può superare però cinque giorni, qualunque sia la durata della punizione.

Il dirigente può concedere ai puniti con la cella di occuparsi in lavori speciali, pei quali non occorra l'uso di strumenti o di ferri atti a nuocere.

Uso di mezzi repressivi.

Art. 54.

Quando sia assolutamente indispensabile di reprimere violenze a cui i detenuti si abbandonino per momentanea esaltazione mentale o per deliberato proposito di ribellione, è ammesso l'uso della cintura o della camicia di sicurezza, o delle catenelle di sicurezza, o del letto di forza come mezzi preventivi e repressivi ad un tempo, al solo scopo di contenerli e di impedire che essi producano danno materiale a sè stessi ed agli altri.

L'applicazione di siffatti mezzi, quando quelli morali siano riusciti inefficaci, può essere fatta, in via d'urgenza, per ordine del comandante o capo guardia, e alla sua presenza, con ogni cautela: detti graduati hanno però l'obbligo di darne immediato avviso al dirigente, il quale fa chiamare subito sul luogo il sanitario e a lui deferisce il giudicare se tale sistema di repressione sia per ogni singolo caso da continuarsi, e per quanto tempo, da sospendersi o da risparmiarsi; il sanitario stesso dà in proposito le opportune disposizioni scritte.

Competenza a punire.

Art. 55.

Tutte le punizioni sono inflitte dal dirigente.

Se un detenuto commette alla presenza di un'autorità nell'esercizio delle sue funzioni, o per mezzo di istanze o reclami alla medesima dirette un'infrazione disciplinare, spetta alla stessa autorità di proporre la punizione pel colpevole.

Sospensione della punizione.

Art. 56.

La punizione si sospende se il detenuto è ammalato; il sanitario stabilisce quando debba essere ripresa.

Registrazione delle punizioni.

Art. 57.

Di tutte le punizioni inflitte ai detenuti, e delle cause che vi hanno dato luogo, deve essere presa nota giornalmente nello speciale registro di cui all'articolo 91, numero 8 e in quello di matricola di cui al numero 1 dello stesso articolo.

Comunicazione alle autorità delle punizioni inflitte ai detenuti.

Art 58.

Delle punizioni inflitte agli inquisiti si dà, a cura del dirigente, immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria da cui dipendono. Il dirigente deve inoltre informare subito il segretario generale delle punizioni inflitte ai condannati a norma degli articoli 51, lettere *c)* e *d)* e 52, lettere *b)* e *d)* quando superino i dieci giorni, nonchè dell'uso dei mezzi repressivi di cui all'art. 54.

Provvedimenti d'urgenza nel caso d'infrazioni gravi.

Art. 59.

In caso di urgenza il comandante o capo guardia può far mettere provvisoriamente in cella i detenuti colpevoli di gravi infrazioni, ma egli ha l'obbligo di informarne senza indugio il dirigente.

Ribellione.

Art. 60.

In caso di ribellione il comandante o capo guardia, in assenza momentanea del dirigente, deve chiedere al capo posto l'intervento della forza militare della guardia al carcere, facendone immediato rapporto al dirigente stesso, che provvede a norma dell'articolo 12, n. 8.

Reati.

Art. 61.

In caso di reati commessi nell'Istituto, il dirigente accerta le circostanze di fatto, quindi ne dà immediato avviso all'autorità competente, ponendo intanto i colpevoli in cella di segregazione.

Evasioni.

Art. 62.

In caso di evasione, il comandante o capo guardia avverte immediatamente il dirigente, che ne informa il segretario generale, il procuratore del Re e il comando dei RR. carabinieri.

CAPO X.

Lavoro nell'interno degli Istituti o all'aperto

Lavoro obbligatorio.

Art. 63.

I condannati sono, di regola, adibiti a lavori per conto dell'Amministrazione, entro l'Istituto o fuori, avuto riguardo all'età e all'attitudine di ciascuno, e con le cautele determinate caso per caso dal dirigente, sentito il sanitario.

Gl'inquisiti non sono adibiti a lavori se non coll'autorizzazione dell'autorità competente.

Lavori per conto dell'Amministrazione e dei privati.

Art. 64.

Il dirigente determina la specie del lavoro che i detenuti debbono compiere nell'interno degli Istituti carcerari, prescegliendo di preferenza lavorazioni in uso nella industria locale, come la manifattura di stuoie o di tappeti e le opere della tessitura. L'autorità medesima stabilisce pure l'orario e ogni modalità del lavoro.

Le lavorazioni possono essere condotte per conto dell'Amministrazione o per ordinazione di privati committenti; nel primo caso, la vendita del prodotto viene fatta o direttamente dall'Istituto carcerario o per mezzo di commercianti privati, ai quali la merce è data in deposito con opportune cautele; nel secondo caso il dirigente ne fissa il prezzo e stabilisce le altre condizioni della costruzione del manufatto.

Lavoro all'aperto.

Art. 65.

Il lavoro fuori degli Istituti carcerari può eseguirsi:

a) direttamente per conto dell'Amministrazione nelle opere di pubblico interesse come la costruzione o manutenzione di strade sia ordinarie, sia ferrate, i lavori di bonifica e di prosciugamento, le costruzioni edilizie, le opere portuali, lo sfruttamento di miniere o di cave;

b) per conto di privati.

Il dirigente deve notificare mensilmente ai capi degli uffici tecnici locali il numero dei detenuti che potrebbero essere adibiti alla esecuzione di opere pubbliche.

Lavoro per conto di privati.

Art. 66.

Pei lavori da compiersi fuori degli Istituti carcerari per conto e nell'interesse di privati, la concessione dei detenuti da impiegarvisi deve essere autorizzata dal segretariato generale, il quale, sulle proposte del dirigente, determina il numero dei detenuti da concedersi, la durata e le ore di lavoro, la mercede e il trattamento alimentare, che debbano a ciascuno di essi corrispondersi, e stabilisce i mezzi di sorveglianza, le indennità agli agenti di scorta ed ogni altra modalità, che si reputi necessaria.

Pernottazione dei detenuti sul luogo dei lavori.

Art. 67.

Qualora la distanza dalla sede dello Istituto carcerario o le esigenze dell'opera lo richieggano, il segretario generale può consentire che i detenuti rimangano anche la notte sul luogo dei lavori, purchè sia posto a loro disposizione un ricovero riconosciuto conveniente nei riguardi dell'igiene e della sicurezza.

Assicurazione contro gl'infortuni.

Art. 68.

I detenuti, che lavorano dentro o fuori degli Istituti carcerari, per conto di privati, devono essere dagli stessi assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

Mercede.

Art. 69.

Ai detenuti che lavorino dentro o fuori degli Istituti carcerari è concessa una quota della mercede, nella misura che viene fissata dal segretariato generale e che non deve mai eccedere i sei decimi dell'integrale prezzo di mano d'opera, a giornata o a cottimo; il residuo è devoluto all'erario.

La metà della quota di mercede riservata al detenuto viene trattenuta per indennizzare la parte lesa, che non abbia ancora ottenuto intero risarcimento del danno e, ove questo non esista, è destinata a costituire un fondo di premi da concedersi ai detenuti più meritevoli.

L'altra metà della quota può essere spesa dal detenuto per sopravvitto o per acquisto, autorizzato dal dirigente, di oggetti d'uso personale.

Per la ripartizione delle mercedi e la gestione dei fondi deve tenersi per ogni detenuto un libretto di conto corrente.

Ai detenuti prosciolti, per inesistenza di reato, sono restituite le quote trattenute a tenore dei due primi commi del presente articolo.

Durata del lavoro.

Art. 70.

Il lavoro non può prolungarsi per oltre dieci ore al giorno e deve essere interrotto per un riposo di almeno un'ora.

Il lavoro deve essere sospeso nelle domeniche e nei giorni delle grandi festività, secondo la religione cui appartiene il detenuto.

Lavori di scritturazione.

Art. 71.

I detenuti che ne siano riconosciuti idonei possono essere anche impiegati in lavori rimunerati di scritturazione o di copia, o in altri consimili.

CAPO XI.

Norme speciali riguardanti le assegnazioni, i trasferimenti, le traduzioni e le liberazioni dei detenuti

Assegnazioni, trasferimenti e traduzioni.

Art. 72.

Le assegnazioni od i trasferimenti di detenuti che debbono scontare la pena in colonia sono disposti dal segretario generale.

Le traduzioni dei detenuti inquisiti sono ordinate dall'autorità a cui disposizione si trovano.

Le traduzioni sono normalmente eseguite dall'arma dei Reali carabinieri o dagli zaptiè sulle vie marittime, ferroviarie e rotabili.

I detenuti cittadini italiani o stranieri sono però sempre tradotti dall'arma dei Reali carabinieri, salvo il caso in cui, trattandosi di militari, la traduzione non sia da farsi da uomini di truppa.

I detenuti traducendi debbono essere vestiti decentemente e in grado di poter intraprendere il viaggio.

Tra i documenti che li accompagnano, occorre sempre la dichiarazione sanitaria.

Liberazioni.

Art. 73.

Gli inquisiti prosciolti ed i condannati che hanno scontato la

pena sono liberati subito dopo rilasciato l'ordine dalla competente autorità.

Il dirigente, prima di dimettere i detenuti, deve accertarsi della regolarità dell'ordine di scarcerazione emesso dall'autorità competente, e darne avviso a quella di pubblica sicurezza.

I condannati, appena liberati, sono muniti di foglio di via obbligatorio per il luogo di loro residenza.

Divieto di ritardare i trasferimenti.

Art. 74.

Il dirigente non può ritardare per nessuna causa, eccetto quella di malattia regolarmente certificata, i trasferimenti richiesti dalla competente autorità.

Trasporti sui piroscafi nazionali.

Art. 75.

Ai detenuti che viaggiano sui piroscafi nazionali per essere tradotti nel Regno, sono applicate le norme ivi vigenti per consimili trasporti.

CAPO XII.

Detenuti trasferiti nelle carceri del Regno

—

Assegnazione ai luoghi di pena.

Art. 76.

I condannati italiani o stranieri trasferiti nel Regno, a norma dell'art. 7, sono dal Ministero dell'interno assegnati ai vari penitenziari.

I condannati sudditi italiani o stranieri, trasferiti nel Regno a tenore dell'art. 8, sono di regola destinati ad un penitenziario, scelto di accordo fra il Ministero dell'interno e quello delle colonie.

Il governatore, a mezzo del Ministero delle colonie, comunica, volta per volta, alla Direzione generale delle carceri e dei riformatori il foglietto di notizie inviatogli dall'autorità giudiziaria con l'estratto della sentenza riguardante ciascun condannato.

La Direzione generale fa l'assegnazione e ne dà subito notizia al governatore, che cura il trasferimento col primo mezzo di trasporto disponibile.

Regime dei detenuti — Custodia.

Art. 77.

I detenuti cittadini italiani o stranieri nelle carceri del Regno sono soggetti al regime in esse vigente.

I detenuti sudditi italiani o stranieri sono sottoposti al regime fissato per le carceri della Tripolitania o della Cirenaica, in quanto sia applicabile.

Il servizio di custodia è affidato, di regola, ad agenti indigeni, ai quali è corrisposto uno speciale soprassoldo da fissarsi dal ministro delle colonie.

Diaria.

Art. 78.

Pei detenuti trasferiti nelle carceri del Regno, il Ministero delle colonie corrisponde a quello dell'interno una retta per ogni giornata di presenza da stabilirsi di comune accordo.

CAPO XIII.

Servizio di identificazione dei detenuti

—

Detenuti da fotografarsi — Norme di esecuzione — Dactiloscopia.

Art. 79.

Per ragioni di identificazione personale, nell'interesse della sicurezza pubblica, il dirigente provvede a far fotografare:

1° gl'inquisiti entrati in carcere, gli accusati rinviati al giudizio e i detenuti a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, se ciò sia richiesto da quella giudiziaria o politica;

2° i detenuti che si ritengono pericolosi, sia per la lunga condanna riportata, sia per i precedenti penali e di condotta, sia per le circostanze del delitto commesso.

La fotografia è in due pose: una di fronte e l'altra di profilo, ed è attaccata ad un cartellino (modello n. 2), nel quale sono scritte le notizie in esso richieste, tenendo presenti le istruzioni del formulario pel segnalamento, emanate dalla Direzione generale della pubblica sicurezza del Regno, in data 20 aprile 1908.

Le negative delle fotografie si conservano ordinariamente presso il segretariato generale, se l'autorità giudiziaria non creda di ritirare presso di sè quelle delle persone ritrattate per suo ordine.

Impronte digitali.

Art. 80.

A cura del comandante o capo guardia devono essere prese le impronte digitali di ogni detenuto su ciascun cartellino (modello precedente).

CAPO XIV.

Servizio di fornitura

—

Sistemi.

Art. 81.

Pei servizi di fornitura degli Istituti carcerari (vitto, medicinali, casermaggio, vestiario, utensili, ecc.) si provvede in economia per appalti a lotti parziali, o per appalto generale, a seconda che dispone il segretariato generale, avuto riguardo dell'importanza del carcere e alle condizioni locali.

Fornitura in economia o in appalto.

Art. 82.

La fornitura in economia può effettuarsi o in amministrazione diretta, o con speciali accordi con privati, che forniscano, sotto la responsabilità del dirigente, il vitto giornaliero e gli altri generi occorrenti.

La fornitura, data in appalto generale o a lotti parziali, è regolata da un capitolato da approvarsi dal governatore.

CAPO XV.

Trattamento alimentare dei detenuti

—

Vitto comune.

Art. 83.

Il dirigente, autorizzato dal segretario generale, stabilisce il modo come provvedere i generi per vitto ai detenuti.

Ai detenuti cittadini italiani o stranieri è somministrata giornalmente una razione di pane bianco di seconda qualità, del peso di grammi 600, ed una minestra, variata secondo le stagioni e la località, a giudizio del dirigente.

Ai detenuti sudditi italiani o stranieri è somministrata giornalmente una razione di 600 grammi di pane di seconda qualità ed una minestra, secondo gli usi locali. Lo stesso trattamento è fatto ai detenuti custoditi nelle camere di sicurezza.

Sopravvitto.

Art. 84.

In aggiunta al vitto regolamentare, il Governatore può autorizzare temporaneamente una maggior spesa a titolo di sopravvitto in casi speciali, sentiti il segretario generale ed il sanitario.

Vitto speciale agli ammalati.

Art. 85.

Ai detenuti ammalati può essere somministrato vitto speciale, secondo le prescrizioni del sanitario.

Divieto di diminuire il vitto.

Art. 86.

Non è lecito diminuire la razione ordinaria del vitto per mancanze disciplinari, salvo il disposto degli articoli 51 e 52.

Generi che possono essere inviati ai detenuti o da loro acquistati.

Art. 87.

Al detenuto può esser permesso di ricevere generi di vitto dall'esterno.

I detenuti possono anche procurarsene a pagamento, nei limiti che sono stabiliti dal dirigente.

È però vietato l'uso dei liquori e delle bevande spiritose.

Vitto privato di detenuti puniti o infermi.

Art. 88.

Ai detenuti che si trovano in punizione non è permesso ricevere vitto privato. Quelli degenti nell'infermeria, non possono averlo se non col permesso del sanitario.

Il vitto privato che non può essere consegnato al destinatario è respinto.

Vitto ai detenuti militari.

Art. 89.

Al vitto dei militari italiani, in attesa di giudizio o condannati al carcere o alla reclusione militare, provvede l'Amministrazione per mezzo di uno dei reparti dipendenti dal presidio.

Vigilanza sanitaria sul vitto.

Art. 90.

Il sanitario deve, almeno una volta alla settimana, qualora sia possibile, visitare il vitto dei detenuti e fare le sue osservazioni al dirigente, e, se ne sia il caso, al segretario generale.

CAPO XVI.

Dei registri da tenersi nelle carceri

—

Specie dei registri.

Art. 91.

Presso ogni direzione, oltre i documenti contemplati negli articoli 14, n. 8, 79 e 95, devono tenersi al corrente:

1° il registro di matricola dei detenuti (modello n. 3);

2° la rubrica alfabetica relativa (modello n. 4);

3° il registro di matricola degli agenti di custodia nel quale sono anche inscritte le punizioni inflitte ai singoli agenti (modello num. 5);

4° il registro della scadenza delle pene dei condannati (modello n. 6);

5° il registro della situazione giornaliera dei detenuti lavoranti (modello n. 7);

6° il registro dei conti correnti dei fondi dei detenuti (modello n. 8);

7° i libretti individuali di conto corrente dei detenuti (modello n. 9);

8° il registro delle punizioni inflitte ai detenuti (modello n. 10);

9° il registro, a madre e figlia, delle ricevute, in cui devono essere dal dirigente indicate tutte indistintamente le somme da lui riscosse per qualsiasi titolo.

Il registro di matricola dei detenuti, prima di esser posto in uso, deve essere vidimato foglio per foglio dal giudice regionale, facendone risultare in fine il numero delle pagine.

Estratti di matricola.

Art. 92.

Il comandante o capo guardia deve curare la regolare redazione degli estratti di matricola pei condannati trasferiti in Italia o ad altri Istituti della colonia e firmarli (modello n. 11).

Tali estratti devono recare il visto del dirigente che ne cura lo invio alla direzione dell'Istituto carcerario di assegnazione.

Registro di matricola per le camere di sicurezza.

Art. 93.

Presso le camere di sicurezza deve essere tenuto un registro sommario di matricola (modello n. 12).

CAPO XVII.

Amministrazione economica e contabilità

—

Preventivo delle spese.

Art. 94.

I dirigenti presentano ogni anno al governatore un conto preventivo della spesa occorrente per ciascun Istituto carcerario.

Il governatore esamina le proposte e le riassume in unico preventivo, che rimette nel mese di agosto al ministro delle colonie, il quale assegna i relativi fondi ed autorizza il governatore a disporre, nei limiti di essi, le relative spese.

Contratti — Spese.

Art. 95.

Spetta al governatore di autorizzare la stipulazione dei contratti pel funzionamento del servizio carcerario e di approvarli.

Se i contratti impegnano l'Amministrazione per più esercizi finanziari, la approvazione ne è riservata al ministro delle colonie.

Egualmente è riservata al ministro delle colonie l'autorizzazione delle spese non contemplate nel preventivo.

Relazione al governatore.

Art. 96.

I dirigenti debbono annualmente, entro il mese di agosto, rimettere al governatore una relazione particolareggiata sull'andamento del servizio carcerario, unendovi una tabella statistica complessiva di tutte quelle mensili (modello n. 1) ed una nota dimostrativa e sintetica delle spese sostenute durante l'anno per tale servizio.

Nella stessa occasione presentano le proposte opportune per il miglior funzionamento di tutti i rami del servizio.

Contabilità delle carceri.

Art. 97.

Per le contabilità di ogni Istituto deve essere tenuto un libro di cassa (modello n. 13). La contabilità è regolata secondo le norme prescritte dal segretariato generale. Questo fissa, inoltre, quali modelli, oltre quelli allegati, sieno necessari per la compilazione della contabilità del lavoro carcerario, dell'inventario dei mobili, del casermaggio, del vestiario, degli attrezzi, ecc., ed ogni altro occorrente per la esatta gestione dei fondi assegnati, nonchè pel regolare andamento di qualsiasi servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Modello N. 1
Articoli 14, n. 3 e 96 del Regolamento

Carcere di . . Statistica dimostrativa numerica del movimento dei detenuti durante . .

MOVIMENTO D'ENTRATA

ENTRATI nel mese di	Cittadini italiani				Cittadini stranieri				Sudditi				Religioni								Recidivi compresi nelle c. p.												Militari compresi nelle c. p.	
																					Cittadini italiani				Cittadini stranieri				Sudditi				Cittadini italiani	Sudditi italiani
	Uomini		Donne		Uomini		Donne		Italiani		Stranieri		Cristiani		Israeliti		Musulmani		Altre religioni		Uomini		Donne		Uomini		Donne		Italiani		Stranieri			
	Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Maggior.	Minorenni	Maggior.	Minorenni	Maggior.	Minorenni	Maggior.	Minorenni	Uomini	Donne	Uomini	Donne		
TOTALI . . .																																		
Totali parziali degli entrati																																		

Totale generale degli entrati . . . . . .

MOVIMENTO D'USCITA

USCITI nel mese di	Cittadini italiani				Cittadini stranieri				Sudditi				Religioni								Recidivi compresi nelle c. p.												Militari compresi nelle c. p.	
																					Cittadini italiani				Cittadini stranieri				Sudditi				Cittadini italiani	Sudditi italiani
	Uomini		Donne		Uomini		Donne		Italiani		Stranieri		Cristiani		Israeliti		Musulmani		Altre religioni		Uomini		Donne		Uomini		Donne		Italiani		Stranieri			
	Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni	Maggiorenni	Minorenni	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Maggior.	Minorenni	Maggior.	Minorenni	Maggior.	Minorenni	Maggior.	Minorenni	Uomini	Donne	Uomini	Donne		
TOTALI . . .																																		
Totali parziali degli usciti																																		

Totale generale degli usciti . . . . . .

. . . . . *addì* . . . . *19* .

IL DIRIGENTE

N. B. — Questo modello deve servire tanto per il movimento mensile dei detenuti quanto per quello annuale.

Modello N. 2
Articoli 79 e 80 del Regolamento

MINISTERO DELLE COLONIE
Servizio di segnalamento

N. . . . . .

Cognome . . . . *Nome* . . . .
Paternità . . . . *Madre* . . . .
Soprannome . . . . *Falsi nomi* . . . .
Nato il . . . . *a* . . . . *Domiciliato a* . . . .
Istruzione . . . . *Professione* . . . .
Riassunto dei pregiudizi noti . . . .
Motivo dell'arresto . . . .
Identificato per . . . .

Connotati cromatici.

Iride { *N. della Classe* . . . *Aureola* . . . . . . / . . . . *Periferia* . . . .
Cute { *Pigmento* . . . *Capelli* . . . *Baffi* . . / *Sangue* . . . *Sopracciglia* . . . *Barba* . . .

(Fotografia di profilo) | [illegible]

Riduzione fotografica di 1/7

Data dei rilievi segnaletici.
Città . . . . . *Giorno* . . . *Mese* . . . . . *Anno* . . . . .
Annotazioni relative alla fotografia od alle impronte . . . .

Impronte della mano sinistra.

Pollice.	Indice.	Medio.	Anulare.	Mignolo.

Verificato dal . . . .

Redatto dal . . . .

Connotati salienti.	Contrassegni particolari salienti.
Statura . . . . *Corp.*	*Cicatrici* . . . .
Adiposità . . . . . *Cute*	. . . .
Testa . . . . *Capelli*	. . . .
. . . .	. . . .
Viso	. . . .
. . . .	. . . .
Fronte	. . . .
Tempie	*Tatuaggi* . . . .
Sopracciglia	. . . .
Spazio intersopraccigliare	. . . .
Occhi	. . . .
. . . .	. . . .
Naso	. . . .
. . . .	. . . .
Zigomi	. . . .
Arcate zigomatiche	. . . .
Orecchie	*Anomalie* . . . .
. . . .	. . . .
Guancie	. . . .
Labbro superiore	. . . .
Labbro inferiore	. . . .
Bocca	. . . .
Baffi . . . . *Barba*	. . . .
. . . .	*Caratteri professionali* . . . .
Mandibola . . . . *Mento*	. . . .
. . . .	*Malattie fisiche e mentali* . . . .
Collo . . . . *Spalle*	. . . .
. . . .	. . . .
Estrem. sup. d. . . . . *s.*	*Contegno* . . . .
Estrem. inf. d. . . . . *s.*	. . . .
Torace . . . . *Addome* . . . . *Dorso*	. . . .
Annotazioni	. . . .

Firma della persona segnalata.

. . . .

Impronte della mano destra.

Pollice.	Indice.	Medio.	nulare.	Mignolo.

Carcere di . . . . Matricola dei detenuti

Modello N. 3
Art. 91, n. 1 del Regolamento

Numero di matricola	ATTO di consegna del detenuto prescritto dal Codice di procedura penale			Titolo del reato	Autorità da cui dipende	Informazioni sulla condotta e sul carattere del detenuto	Indicazione del difensore — Data del giorno fissato per l'udienza	Data e dispositivo della sentenza	Data e motivo dell'uscita — Luogo ove il detenuto fu tradotto	Data delle infrazioni commesse	Specie delle infrazioni	Punizioni: Specie	Punizioni: Durata	Punizioni: Articoli del Regolamento in base a cui furono inflitte	Oggetti appartenenti al detenuto	Osservazioni
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Cognome e nome del detenuto . . . figlio di . . . e di . . nato il . . . 1 . . . Prov. o Regione di . . e domiciliato a . . . di condizione . . . di religione . . . di professione . . . di stato civile . . . (celibe, ammogliato o vedovo) cognome e nome della moglie . . . numero dei figli . . .	Arrestato il . . . . . in . . . entrato in questo Carcere il . . . . . con ordine o per sentenza del . . . in data del . . . . . proveniente da . . . consegnato da . . . . per rimanere a disposizione del . . .	Connotati personali — Capelli . . . Viso . . . Fronte . . . Sopracciglia . . Occhi . . . Naso . . . Bocca . . . Mento . . . Barba . . . Segni particolari — Cicatrici . . . Parti del corpo tatuate . . . Segni del tatuaggio . .						Messo in libertà il . . . . . . in seguito ad ordine del . . . per . . . (oppure) Consegnato a . . . il . . . . . . per essere tradotto al Carcere giudiziario di . . o allo stabilimento penale di . . .							

Se ha dichiarazioni da fare

Firma del detenuto o segno dattiloscopico per gli illetterati

Firma del Comandante o Capoguardia

AVVERTENZA. — Il numero di matricola dei detenuti è continuativo per cinque anni.

Modello N. 4
Art. 91, n. 2 del Regolamento

Carcere di . . . . Rubrica alfabetica dei detenuti ammessi nello Istituto

COGNOME E NOME del detenuto 1	Numero di matricola 2	Sezione o cella in cui trovasi il detenuto 3	DATA dell'ingresso 4	DATA dell'uscita 5	Motivo della uscita 6

Modello N. 5
Art. 91, n. 3 del Regolamento

Carcere di . . . . Matricola degli agenti di custodia.

(a)

Figlio di e di nato il nel Comune di Provincia di		di condizione di religione di professione di stato civile; Esito della leva militare (se arruolato o riformato, classe di leva, categoria)	

Connotati

Statura, metro 1, Capelli Viso Fronte Sopracciglia	Occhi Naso Bocca Mento Barba Segni particolari

Moglie

Cognome e nome; Data (del matrimonio; dell'autorizzazione Ministeriale)	

Figli

DATA della nascita 1	NOME 2	DATA della nascita 1	NOME 2

Ricompense per atti di coraggio e servizi segnalati resi.

Data 1	Ricompensa 2	Motivo 3

Licenze temporanee

Data 1	Durata 2	Motivo 3	Data 1	Durata 2	Motivo 3

(a) Cognome, nome e grado dell'Agente.

Mutamenti alle notizie che precedono.

DATA 1	SPECIE DEI MUTAMENTI 2

Servizi estranei all'amministrazione delle carceri

DATA 1	SPECIE DEI SERVIZI 2

Ferme

DATA 1	LUOGO 2	DURATA 3	DATA 1	LUOGO 2	DURATA 3

Nomine, promozioni, retrocessioni, destinazioni, licenziamenti, ecc.

Data 1	Grado 2	Classe 3	Stipendio 4	Specie del provvedimento 5	Residenza 6

Infrazioni e punizioni.

Numero d'ordine 1	DATA 2	AUTORITÀ da cui è inflitta la punizione 3	INFRAZIONI Specie 4	INFRAZIONI Articolo del Regolamento che le prevedono 5	PUNIZIONI Specie 6	PUNIZIONI Durata 7	PUNIZIONI Articoli del Regolamento in base a cui furono inflitte 8

Informazioni date dalle Autorità dirigenti gli istituti carcerari presso i quali l'Agente prestò servizio

Carcere di . . . . . . Registro della scadenza delle pene per i condannati.

Modello N. 6
Art. 91, n. 4 del Regolamento

DETENUTI A RILASCIARSI NELL' ANNO 19 . . . MESE DI:

Giorno progressivo del mese in cui scade la pena	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			Osservazioni
	Cognome, nome e numero di matricola del condannato	Uscita effettiva — Data	Uscita effettiva — Causa	Cognome, nome e numero di matricola del condannato	Uscita effettiva — Data	Uscita effettiva — Causa	Cognome, nome e numero di matricola del condannato	Uscita effettiva — Data	Uscita effettiva — Causa	Cognome, nome e numero di matricola del condannato	Uscita effettiva — Data	Uscita effettiva — Causa	Cognome, nome e numero di matricola del condannato	Uscita effettiva — Data	Uscita effettiva — Causa	Cognome, nome e numero di matricola del condannato	Uscita effettiva — Data	Uscita effettiva — Causa	Cognome, nome e numero di matricola del condannato	Uscita effettiva — Data	Uscita effettiva — Causa	Cognome, nome e numero di matricola del condannato	Uscita effettiva — Data	Uscita effettiva — Causa	Cognome, nome e numero di matricola del condannato	Uscita effettiva — Data	Uscita effettiva — Causa	Cognome, nome e numero di matricola del condannato	Uscita effettiva — Data	Uscita effettiva — Causa	Cognome, nome e numero di matricola del condannato	Uscita effettiva — Data	Uscita effettiva — Causa	Cognome, nome e numero di matricola del condannato	Uscita effettiva — Data	Uscita effettiva — Causa	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

Carcere di . . . . Situazione giornaliera dei detenuti lavoranti addetti a . . . .

Modello N. 7
Art. 91, n. 5 del Regolamento

Cognome e nome e numero di matricola del detenuto	SPECIE DEL LAVORO O SERVIZIO	GIORNI DEL MESE																															TOTALE DELLE GIORNATE							Prezzo della mano d'opera stabilita pei lavori a giornata	Prezzo della mano d'opera stabilita pei lavori a cottimo	Ammontare complessivo delle mercedi		Osservazioni
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	LAVORO con mercede	LAVORO senza mercede (apprend.)	di ozio volontario	di ozio involont.	di punizione	di infermeria	di cella di segreg.			a giornata	a cottimo	
	2																																4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

AVVERTENZE. — Dovranno usarsi segni convenzionali per mezzo di lettere alfabetiche per distinguere le giornate di punizione, d'infermeria, d'ozio, ecc.

Modello N. 8
Art. 91, n. 6 del Regolamento

Carcere di . . . . . . Registro conti correnti dei fondi dei detenuti.

N. **Detenuto**

DATA	MOTIVO dell'entrata o dell'uscita	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		
		fondo particolare	prodotti del lavoro	fondo particolare	Risarcimenti alla parte lesa	all'erario
1	2	3	4	5	6	7

Modello N. 9
Art. 91, n. 7 del Regolamento

Carcere di . . Libretto di conto corrente del detenuto . N. . di matricola.

CONTO CORRENTE

DATA	DESIGNAZIONE del debito o credito	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		
		fondo particolare	prodotto del lavoro	fondo particolare	Risarcimenti alla parte lesa	Allo erario
1	2	3	4	5	6	7

ASSESTAMENTO DI CONTO

Assestato e chiuso il conto di cui in questo Libretto, a tutt'oggi . . . 19 , offre il seguente risultato, cioè:

Prodotto del lavoro

Fondo particolare . . . . L.

Risarcimento alla parte lesa. . . . . »

All'erario . . . . »

Totale. . . . . L.

Dal fondo particolare di . . . . L.

Riscosse o erogate dal detenuto . . . . »

Rimanenza . . . . . . L.

Modello N. 10
Art. 91, n. 8 del Regolamento

Carcere di . . . . Registro delle punizioni inflitte ai detenuti.

Numero d'ordine	Numero di matricola	COGNOME E NOME	DATA	INFRAZIONI	PUNIZIONI		DA CHI INFLITTE	GIORNO IN CUI LA PUNIZIONE			Osservazioni o motivi della cessazione o sospensione della punizione prima del termine prefisso
				Specie	Specie	Durata		incominciò a decorrere	scadde	ebbe effettivamente termine	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

N.........di Matricola

Modello N. 11
Art. 92 del Regolamento

Carcere di..........

Estratto matricolare del condannato
. . . .
figlio di e di
nato il
e domiciliato a
di condizione
di religione
di professione
di stato civile
(celibe, ammogliato o vedovo)
cognome e nome
della moglie
numero dei figli
entrato in carcere il
uscito il
per

Connotati personali

Capelli
Viso
Fronte
Sopracciglia
Occhi
Naso
Bocca
Mento
Barba

Segni particolari

Cicatrici
Parti del corpo tatuate
Segni del tatuaggio

CONDIZIONE GIURIDICA	TITOLO del reato	Data della sentenza	Tribunale o Corte che l'ha pronunziata	Specie o durata della pena	Occupazione in carcere	Condotta	Notizie speciali	DATA	INFRAZIONI	PUNIZIONI		Osservazioni
									Specie	Specie	Durata	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Visto - IL DIRIGENTE

Addì . . . . .

IL (1)

(1) Comandante o Capoguardia.

Modello N. 12
Art. 93 del Regolamento

Camera di sicurezza di . . . . Registro sommario di matricola dei detenuti.

NOME E COGNOME paternità luogo e data di nascita dell'arrestato	DATA dell'ingresso	RAGIONI dell'arresto e autorità che l'ha disposto	OGGETTI appartenenti all'arrestato	DATA dell'uscita	ISTITUTO carcerario in cui è trasferito l'arrestato	*OSSERVAZIONI*
1	2	3	4	5	6	7

Modello N. 13
Art. 97 del Regolamento

Carcere di . . . . Libro di Cassa.

ENTRATA

DATA	COGNOME E NOME di chi ha pagato e causa dell'entrata	Numero progressivo delle giustificazioni	Proventi dell'orario	Fondo dei detenuti (particolare e prodotto del lavoro)	Quote delle mercedi in deposito pei giudicabili	FONDI degli agenti di custodia: di massa	FONDI degli agenti di custodia: per la mensa			Rimborsi di spese diverse	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

USCITA

DATA	COGNOME E NOME di chi ha riscosso e causa dell'uscita	Numero progressivo delle giustificazioni	Proventi dell'erario	Somme versate pel risarcimento alla parte lesa	Fondo dei detenuti (particolare e prodotto del lavoro)	Quote delle mercedi in deposito pei giudicabili	FONDI degli agenti di custodia: di massa	FONDI degli agenti di custodia: per la mensa		Spese diverse	TOTALE
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle Colonie, BERTOLINI.

Il numero 972 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 29 maggio 1913, n. 501, il quale autorizza il Governo del Re ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina L. 900.000 in ciascuno degli anni finanziari dal 1913-914 al 1917-918 per l'esercizio della linea di navigazione Venezia-Calcutta;

Visto l'art. 2 della legge 29 maggio 1913, n. 500, la quale autorizza il Governo del Re ad iscrivere nello stato di previsione suindicato e per ognuno degli anni finanziari suddetti la somma di L. 450.000 per l'esercizio della linea di navigazione fra l'Italia e l'America centrale;

Ritenuto che in esecuzione delle leggi surriferite furono stipulate, con decorrenza dal 1° luglio 1913 e per la durata di cinque anni, le relative convenzioni con la Società veneziana per l'esercizio della linea Venezia-Calcutta e con la Società di navigazione italiana a vapore « La Veloce », sedente in Genova, per l'esercizio della linea fra l'Italia ed il Centro America, verso l'annua sovvenzione rispettiva di L. 899.600 e L 449.868;

Vista la legge 15 maggio 1913, n. 428, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-914;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla denominazione del capitolo n. 48 « Sovvenzione alla Società di navigazione a vapore per il servizio fra Venezia e Calcutta » istituito « per memoria » nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-914, è aggiunta l'indicazione della legge 29 maggio 1913, n. 501, e lo stanziamento del capitolo medesimo è stabilito nella somma di lire ottocentonovantanovemilaseicento (L. 899.600).

Art. 2.

La denominazione del capitolo n. 59 istituito « per memoria » nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1913-914 modificato come segue: « Sovvenzione alla Società di navigazione « La Veloce » per il servizio fra l'Italia e l'America centrale (legge 29 maggio 1913, n. 500) » e lo stanziamento relativo è determinato in lire quattrocentoquarantanovemilaottocentosessantotto (L. 449.868).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 973 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione e l'ampliamento del campo d'aviazione di Pordenone.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti, e che saranno designati dal predetto Nostro ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei conti.

Adunanza del 16 aprile 1913.

Gini Luigi, presidente di sezione Corte di appello, L. 7604.
Rucca Giacomo, capitano, L. 4002.
Tamburrini Giuseppe, padre di Amedeo, soldato, L. 630.
Carminati Giuseppa, ved. Faconti, L. 1000.
Camarda Salvatore, soldato, L. 1008.
Solero Amalia, ved. Mocchetti, L. 733,33.
Toracca Maria, ved. Gandolfi, L. 240.
Tuzzo Michele, ingegnere genio civile, L. 4152.
Trucillo Teresa, ved. Napoli, L. 1164.
Zolla Elvira, ved. Grispigni, L. 268,66.
Vollaro Pasquale, nocchiero corpo R. equipaggi, L. 1684,80.
Tagnocchi Maria, ved. Vallini, L. 677,33.

Sagheddu Bartolomeo, appuntato RR. CC., L. 356,40.
Pasqualetti Ida, orf. Matteo, maggiore, L. 1006,33.
Ambrosi Maria, ved. Tarantini, L. 207.
Martini Maria, ved. De Simone, L. 992.
Merlini Amelia, ved. Morici (indennità), L. 3333.
Mimiri Giocondo, guardia carceraria, L. 1120.
Pascale Michelangelo, capo torpediniere corpo R. equipaggi, L. 2016.
Piredda Giuseppa, ved. Pili, L. 320.
Sini Salvatore, brigadiere finanza, L. 898,66 di cui:
a carico dello Stato, L. 851,28;
a carico comune Civitavecchia, L. 47,38.
Roncali, orfani di Carlo, pretore, L. 1139,50.
Somenzi Dibia, ved. Bono, L. 1143.
Valecce Nicola, capitano, L. 3110.
Tarini Maria, ved. Carli, L. 433,60.
Simoniello Carmine, agente di custodia, L. 966.
Sircana Nicolina, ved. Sircana, L. 3777.
Scotto Elbano, capitano, L. 3431.
Zorze Domenico, tenente colonnello, L. 4587.
Lacchini Giovanna, ved. Bruscaioli, L. 277,50.
Bonasi Adeodato, presidente Consiglio Stato, L. 8000.
Lacitignola Maria, ved. Pirozzi, L. 276,66.
Fantucci Teresa, ved. Vallania, (indennità), L. 2250.
Formaggini Maria, ved. Isola, L. 140.
Gagliardi Sforzi, ved. Ammogliosi, L. 379,33.
Gaiano Amalia, ved. Maranda, L. 832, di cui:
a carico dello Stato, L. 663,62;
a carico del Comune di Napoli, L. 168,38.
Boscero Giuseppe, sostituto procuratore generale, L. 7920.
Di Sabato Celeste, ved. Del Giudice, L. 151,33.
Durando Vittorio, capitano, L. 3826.
Chiomenti Elvira, ved. Galletti, L. 822,66.
Cunietti Maria, ved. Gounet, L. 2666,66.
Corradi Valentina, ved. Riggitano, L. 913.
Caprioglio Antonia, ved. Pene, L. 181,66.
Jean Giuseppe, ricevitore registro, L. 1707.
Messina Giacomo, marinaio, L. 1008.
Mattei Luigi, caporale, L. 640.
Rollandi Maria, ved. Carpena, L. 451.
Masci Tommaso, operaio guerra, L. 900.
Botti Federici, giardiniere, L. 1478.
Astolfi Maria, ved. Bambury, L. 532,33.
Amato Carlo, assistente Università di Napoli (indennità), L. 2975.
Carelli Beniamino, professore di canto, L. 3490, di cui:
a carico dello Stato, L. 2185,57;
a carico del Conservatorio di musica di Napoli, L. 1304,43.
Pretto Giuseppe, padre di Massimiliano, soldato, L. 630.
Devito Francesca, ved. Ciccimarra, L. 1126,66.
Romei Ulisse, usciere Amministrazione provinciale, L. 1158.
Praille Teresa, ved. Savio, L. 2666,66.
Zoppi Maddalena, ved. Pellegrini, L. 136,33.
Vandero Erminio, tenente generale, L. 8000.
Soldati Ruggero, tenente contabile, L. 2575.
Marchisio Giacomo, capitano, L. 3517.
Fabi Maria, ved. Fabrizi, L. 1195,33.
Erba Gilda, ved. Pedrazzi, L. 668.
Da Magistris Romeo, ufficiale di dogana (indennità), L. 2722.
Monachesi Augusto, segretario generale Corte dei conti, L. 5746.
Molina Gerardo, maggiore, L. 2803.
Roversi Oddone, capitano, L. 2976.
Pirozzi Giuseppa, ved. Cortella (indennità), L. 5253.
Laferrere Giovanni, capitano, L. 3006.
Lucci Augusta, ved. Ortolani, L. 252,33.
Mametti Angela, ved. Mangiagalli, L. 770.
Manganiello orfani di Luigi, giudice di tribunale, L. 1456.
Masella Antonio, maggiore, L. 3743.
Negrelli Teresa, ved. Belletti, L. 240,40.
Ricci Armani, maggior generale, L. 6783.
Vico Anna, ved. Del Rosario, L. 273,33.
Campoli Agnese, ved. Panetta, L. 630.
Fusini Settimio, soldato, L. 300.
Campagnaro Giovanni, padre di Pietro, soldato, L. 630.
Ceserani Giuseppe, padre di Carlo, soldato, L. 630.
Moroni Romolo, caporale, L. 720.
Rosada Nicolò, aiutante nel corpo R. equipaggi, L. 1771,20.
Sardagna Emanuele, capitano, L. 3156.
Sormani Alessandra, ved. Gazzola, L. 277,50.
Spezia Maria, ved. Degrossi, L. 472.
Varni Agnese, ved. Rogerone, L. 863,66.
Bassi Camillo, capitano, L. 3100.
Bosco Eugenio, sostituto procuratore generale, L. 2658.
De Biasi Giulia, ved. Podestà, L. 308,33.
Tartarini, orfani di Biagio, operaio marina, L. 500.
Falqui Giovanni, orf. di Giuseppe, cancelliere, L. 493.
Fiorini Maria, ved. Costanzo, L. 528.
Cazzatello Giulia, ved. Ancella, L. 605,33.
Coculo Olimpia, ved. Capiolo, L. 398.
Sartorio Rosaria, ved. Arone, L. 1203.
Luini Carolina, ved. Zenoni, L. 786,66.
Donati Catullo, capitano, L. 2782.
Del Grosso Francescantonio, id., L. 2823.
Tassinari Gaetano, maggiore, L. 3835.
De Chaurand Enrico, maggior generale, L. 6966.
Capellazzi Rosa, ved. Dell'Acqua (indennità), L. 1200.
Serfilippo Elvira, ved. Mirarchi (indennità), L. 6722.
Castellana Francesca, ved. Scozzani (indennità), L. 2138.
Lamberti Gio. Batta, applicato Amministrazione provinciale interno (indennità), L. 1666.
Sanna Maria, maestra, L. 1900.
Bozzano Marianna, ved Levrero, L. 292.
Bertuzzi Paolina, operaia guerra, L. 465.
Canu Oddone, capitano, L. 3383.
Fossati, orfani di Luigi, nocchiere corpo RR. equipaggi, L. 705,60.
Cigolini Pia, ved. Torgi, L. 838,66.
Angelino Angelo, maresciallo RR. CC., L. 845,99.
Azara Pietro, capitano, L. 3768.
Notaro Felice, ordinario di fisica (indennità), L. 2137.
Esposito Annunziata, ved. Mazzecho, L. 300.
Cunietti Elena, ved. Tosi, L. 1174.
Cassinello Vincenzo, capitano, L. 2878.
Cucco Giuseppa, maritata Cerutti, operaia tabacchi, L. 483,41.
Da Venezia Emma, ved. Bollentini, L. 704.
Torselli Cristina, ved. Marsano, L. 960.
Crisolini Giuseppe, ragioniere Ministero tesoro, L. 3540.
Costici Giuseppa, ved. Teodori, L. 972.
Ballarin Elisabetta, ved. Ferrari, L. 547,77.
Chinellato Emma, ved. Tiozzo, L. 192.
Bruni Giuseppe, consigliere Corte d'appello, L. 4433.
Palerma Pietro, capitano, L. 3391.
Panizzardi Giuseppe, maresciallo RR. CC., L. 889,02.
Pareti Giovanna, ved. Mainetti, L. 166.
Perino Carlo, orfano di Carlo, operaio marina, L. 333,33.
Bazzetti Federico, colonnello, L. 4816.
Ricciardi Antonio, id., L. 5651.
Rossini Umberto, capo guardia carceraria, L. 1600.
Ruffini Anna, ved. Cisello, L. 1194,66.
Salvietti Antonio, brigadiere finanza, L. 387,13.
Sica Alberico, cancelliere Corte appello, L. 3190.
Dante Luigia, ved. Porello, L. 637,33.
Notarbartolo Filippo, colonnello, L. 6399.
Gallo Teresa, ved. Oddone, L. 855,33, di cui:
a carico dello Stato, L. 561,40;
a carico delle ferrovie di Stato, L. 293,93.

Bonito Andrea, distributore bibliotecario, L. 1287, di cui:
a carico dello Stato, L. 884,75;
a carico R. conservatorio di Napoli, L. 402,25.
Napoli Saverio, presidente di Corte d'appello, L. 7870.
Maretti Maria, ved. Ulicini, L. 756.
Passerini Cesare, presidente di tribunale, L. 4777.
Musso Angela, ved. Perolo, L. 1365.
Monti Maria, ved. Giostra, L. 303,33.
Lo Schiavo Concetta, ved. Prejato, L. 420,50.
Marzano Rosa, ved. Ragusi, L. 300.
Gallina Gabriella, orfana di Violetta, stenograta, L. 833,66.
Longo Francesco, caporale, L. 451,20.
Galeazzi Michelangelo, capo semaforista, L. 1713,60.
Ferrari Luigi, operaio marina, L. 775.
Romeo Gesualda, ved. Splendore, L. 1866,66.
Cambella Giuseppa, ved. Bassanesi, (indennità), L. 3022.
Bianchi Maria, ved. Badiali, L. 191,11.
Calissi Maria, ved. Crema, L. 337,33.
Gambino Assunta, ved. Antonini, L. 772,66.
De Focatiis Antonio, giudice, L. 3442.
Sarullo Giovanni, padre di Francesco, soldato, L. 202,50.
Calvo Teresa, ved. Colomasio, L. 992.
Fidani Demofilo, applicato Ministero finanza, L. 1575.
Pira Giuseppa, ved. Raiteri, L. 1140,50.
Andreucci Sofia, ved. Fortini, L. 1140.
Gibecti Albertina, maritata Foschini, operaia tabacchi, L. 405,30.
Gargani Maria, ved. Nesi, id., L. 465,85.
Gemmi Maria, ved. Pollini, id., L. 448,92.
Remolino Aurelia, ved. Firpo, id., (indennità), L. 1524,60.
Perillo Vincenza, ved. Pasquale, operaia tabacchi, L. 753,87.
Sassella Carolina, ved. Maspero, id., L. 380,48.
Inguglia Rosaria, ved. Miceli, id., L. 576,42.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª categoria.

Con R. decreto del 30 gennaio 1913:

A capo sezione di 2ª classe a L. 5000, dal 1° febbraio 1913:
Guatelli cav. Antonio — Carnesecchi cav. Francesco — Picconi cav. Augusto.

Con R. decreto del 10 aprile 1913:

Civallero comm. Carlo, promosso ispettore generale a L. 9000, dal 16 aprile 1913.

Personale di 1ª e 2ª categoria.

Con R. decreto del 13 febbraio 1913:

Rigoli Vittorio, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, in aspettativa per servizio militare. L'aspettativa accordatagli è cessata con tutto il 24 luglio 1912. Ricollocato in aspettativa per servizio militare dal 25 a tutto il 31 dicembre 1912.

Con R. decreto del 20 marzo 1913:

Cerruto Mario, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, in aspettativa per servizio militare. L'aspettativa accordatagli è cessata con tutto il 6 ottobre 1911. Ricollocato in aspettativa per servizio militare dal 18 dicembre 1911 fino a tutto il 10 maggio 1912.

Con R. decreto del 27 marzo 1913:

Mazza Teresa, ausiliaria a L. 1850, ha cessato di far parte del personale di questa Amministrazione dal 1° marzo 1913, per non aver ripreso servizio allo scadere dell'aspettativa.

Con R. decreto del 3 aprile 1913:

Visconti Pietro, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, già dimissionario dall'impiego, riammesso in servizio col precedente stipendio di L. 1500, dal 16 marzo 1913.
Fabris Giuseppina nata Lavelli, ex-ausiliaria a L. 1500, cancellata dai ruoli per non aver ripreso servizio allo scadere dell'aspettativa, riammessa in servizio nella sua precedente qualità e con lo stipendio di L. 1500, dal 17 marzo 1913.

Con R. decreto del 10 aprile 1913:

Gigante Edoardo, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, dimissionario dall'impiego dal 17 marzo 1913.
Betti Antonio, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, dimissionario dall'impiego dal 4 marzo 1913.

Con R. decreto del 17 aprile 1913:

Salazar Luigi, ufficiale postale e telegrafico a L. 2400, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° maggio 1913.
Cristiano Angelo, ufficiale postale e telegrafico a L. 1800, collocato in aspettativa dal 1° aprile 1913.
Talamo dott. Francesco Luigi, ufficiale postale e telegrafico a lire 1800, dimissionario dall'impiego dal 20 marzo 1913.

Con R. decreto del 17 aprile 1913:

Ghio Alessandro, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, in aspettativa per servizio militare. L'aspettativa accordatagli è cessata con tutto il 19 dicembre 1912. Dal 20 dicembre 1912 è considerato ad ogni effetto come in congedo e per tutto il tempo in cui si troverà sui luoghi della guerra.
Agalbato Salvatore, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° maggio 1913.
Lapenna Arturo, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 16 aprile 1913.
Pascazio Nicola, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 1° aprile 1913.
Calzolari Nicodemo, ufficiale d'ordine a L. 1900, in aspettativa, richiamato in servizio il 16 aprile 1913.

Con decreto Ministeriale del 21 aprile 1913:

Facchini Mario, alunno, collocato in aspettativa dal 1° aprile 1913.

Con R. decreto del 27 aprile 1913:

Battezzati Pier Luigi, segretario a L. 2500, in aspettativa per motivi di malattia. L'aspettativa accordatagli è cessata col 30 aprile 1913. Collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° maggio 1913.
Panno Francesco, ufficiale postale e telegrafico a L. 2400, collocato in aspettativa dal 16 aprile 1913.
Stame dott. Luigi, ufficiale postale e telegrafico a L. 1800, in aspettativa per motivi di malattia. L'aspettativa accordatagli è cessata col 30 aprile 1913. Collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° maggio 1913.
Santini Angiolo, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 1° maggio 1913.
Didonna Francesco, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, in aspettativa per servizio militare. L'aspettativa accordatagli è cessata con tutto il 29 ottobre 1911. Ricollocato in aspettativa per servizio militare dal 13 gennaio 1913 fino a tutto il 15 dello stesso mese ed anno.

AVVISO.

Il giorno 19 agosto 1913, in Zoldo Alto, provincia di Belluno, è in Ombriano, provincia di Cremona, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche, rispettivamente, di 1ª e di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 20 agosto 1913.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto dell'11 luglio 1913:

Storelli Gaetano, applicato d'agenzia di 1ª classe, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° luglio 1913 e per la durata di un anno.

Con R. decreto del 13 luglio 1913:

Maimone Salvatore, agente delle imposte di 4ª classe, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 20 giugno 1913 e per la durata di mesi due.

Con R. decreto del 17 luglio 1913:

Fellicò Ferdinando, applicato d'agenzia di 1ª classe, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 3 luglio 1913 e per la durata di mesi tre.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 agosto 1913, in L. 102,14.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

21 agosto 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98 32 75	96 .57 75	97 .83 29
3.50 % *netto* (1902)	97 .93 75	96 .18 75	97 .44 29
3 % *lordo* ...	65 .75 —	64 .55 —	64 .81 19

CONCORSI

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

[Vis]ta la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, che istituisce un corpo [di ispett]ori dell'industria e del lavoro;

Visto il regolamento 27 aprile 1913, n. 431, per l'applicazione della detta legge;

Viste le norme per i concorsi alle nomine nel corpo di ispettori dell'industria e del lavoro approvate con R. decreto 8 giugno 1913, n. 825;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli al posto di ispettore capo-circolo medico di 1ª classe nel corpo degli ispettori dell'industria e del lavoro, con lo stipendio annuo di L. 9000.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso (in carta bollata da L. 1,20) dovrà pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ufficio del lavoro) non oltre un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il concorrente dovrà in essa:

a) indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) dare un breve cenno degli studi fatti, della pratica compiuta ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini;

c) indicare le lingue estere che conosce;

d) dichiarare se abbia altro impiego alla dipendenza della Amministrazione dello Stato.

Insieme alla domanda dovranno essere presentati i seguenti certificati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, avvertendo che sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, comprovante che il candidato non ha oltrepassato il quarantesimo anno di età alla data del decreto che indice il concorso, avvertendo che per i concorrenti che già coprono altro ufficio presso Amministrazioni dello Stato non si applica alcun limite di età;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) prova di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

f) laurea in medicina e chirurgia;

g) attestati degli esami speciali sostenuti nelle singole materie di studio;

h) titoli comprovanti la speciale competenza del concorrente nell'igiene industriale e in genere nelle discipline sanitarie che riguardano le condizioni del lavoro;

i) tutti quei titoli, documenti, pubblicazioni, certificati relativi così all'attività scientifica come ai servizi prestati ed agli uffici coperti che i concorrenti ritengano utili a dimostrare la loro idoneità al posto messo a concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) gli aspiranti che provino mediante certificato della Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Art. 3.

I candidati saranno sottoposti ad una visita dell'autorità medica militare, la quale deve riferire in apposito certificato sullo stato sanitario generale dei candidati e sui loro eventuali difetti fisici.

Saranno esclusi definitivamente dal concorso quelli fra i candidati che, in base ai certificati dell'autorità medica militare, risultino non idonei al servizio.

Art. 4.

Per l'accertamento della conoscenza delle lingue estere che i concorrenti affermassero di avere, come per ogni altro motivo, la Commissione giudicatrice chiamerà i concorrenti innanzi a sè per saggiarne le attitudini e la coltura.

Art. 5.

Per la procedura da seguirsi dalla Commissione esaminatrice e per la nomina del vincitore del concorso si osserveranno le norme approvate con R. decreto 8 giugno 1913, n. 825.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 luglio 1913.

Il ministro
NITTI.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, che istituisce un corpo di ispettori dell'industria e del lavoro;

Visto il regolamento 27 aprile 1913, n. 431 per l'applicazione della detta legge;

Viste le norme per i concorsi alle nomine nel corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, approvate con R. decreto 8 giugno 1913, n. 825;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a un posto di ispettore medico di 1° classe nel corpo degli ispettori dell'industria e del lavoro, con lo stipendio annuo di L. 6000.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da lire 1,20) dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ufficio del lavoro) non oltre un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

I concorrenti dovranno in essa:

a) indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) dare un breve cenno degli studi fatti, della pratica compiuta ed ogni altra notizia che ritengano opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini;

c) indicare le lingue estere che conoscono;

d) dichiarare se abbiano altro impiego alla dipendenza dell'amministrazione dello Stato.

Insieme con la domanda dovranno essere presentati i seguenti certificati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, avvertendo che sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, comprovante che il candidato ha compiuto il venticinquesimo e non oltrepassato il quarantesimo anno di età alla data del decreto che indice il concorso, avvertendo che per i concorrenti che già coprono altro ufficio presso l'Amministrazione dello Stato, non si applica alcun limite di età;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) prova di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

f) laurea in medicina e chirurgia;

g) attestato degli esami speciali sostenuti nelle singole materie di studio;

h) tutti quei titoli, documenti, pubblicazioni, certificati che i concorrenti ritengano utili a dimostrare la loro idoneità al posto messo a concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Art. 3.

I candidati saranno sottoposti ad una visita dell'autorità medica militare, la quale deve riferire, in apposito certificato, sullo stato generale sanitario dei candidati e sui loro eventuali difetti fisici.

Saranno esclusi definitivamente dal concorso quelli fra i candidati che, in base ai certificati dell'autorità medica militare, risultino non idonei al servizio.

Art. 4.

Per l'accertamento della conoscenza delle lingue estere che i concorrenti affermassero di avere, come per ogni altro motivo, la Commissione giudicatrice chiamerà i concorrenti innanzi a sè per saggiarne le attitudini e la coltura.

È pure in sua facoltà di chiamare i concorrenti ad una prova di esami, quando dalla delibazione dei documenti presentati essa non riesca a formarsi un giudizio sicuro sulla idoneità e sul merito dei concorrenti.

In tal caso la Commissione stessa determina le materie sulle quali si svolge l'esame e ne dà avviso ai concorrenti almeno 15 giorni prima della data stabilita per le prove.

Art. 5.

Le prove non potranno essere in numero maggiore di 3, delle quali 2 scritte e una orale sulle materie scelte dalla Commissione tra le seguenti: igiene generale, igiene industriale, patologia del lavoro, legislazione sanitaria, legislazione operaia e industriale.

È assegnato un giorno per ciascuna prova, e cioè al massimo due per le prove scritte e uno per le prove orali.

Art. 6.

Per la procedura da seguirsi dalla Commissione esaminatrice e per la nomina del vincitore del concorso, si osserveranno le norme approvate con R. decreto 8 giugno 1913, n. 825.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 luglio 1913.

Il ministro
NITTI.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, che istituisce un corpo di ispettori dell'industria e del lavoro;

Visto il regolamento 27 aprile 1913, n. 431, per l'applicazione della detta legge;

Viste le norme di concorso per le nomine nel corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, approvate con R. decreto 8 giugno 1913, n. 825;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli, tra gli ispettori del corpo di ispettori dell'industria e del lavoro che abbiano almeno tre anni di servizio, a due posti di ispettori capo circolo di 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 6000.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da lire 1,20) dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ufficio del lavoro) non oltre un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Insieme alla domanda i concorrenti debbono pure presentare tutti i titoli atti a giustificare la loro idoneità al posto cui aspirano.

Art. 3.

Per la procedura della Commissione esaminatrice e per la nomina dei vincitori del concorso, si seguiranno le norme approvate con R. decreto 8 giugno 1913, n. 825.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 luglio 1913.

Il ministro
NITTI.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, che istituisce un corpo di ispettori dell'industria e del lavoro;

Visto il regolamento 27 aprile 1913, n. 431, per l'applicazione di detta legge;

Viste le norme per i concorsi alle nomine nel corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, approvato con R. decreto 8 giugno 1913, n. 825;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ed, eventualmente, per esami a sette posti di ispettore di 2ª classe dell'industria e del lavoro con lo stipendio annuo di L. 3000.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso (in carta bollata da L. 1,20) dovrà pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ufficio del lavoro) non oltre un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

I concorrenti dovranno in essa:

a) indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) dare un breve cenno degli studi fatti, della pratica compiuta ed ogni altra notizia che ritengano opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini;

c) indicare le lingue estere che conoscono;

d) dichiarare se abbiano altro impiego alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato.

Insieme alla domanda dovranno essere presentati i seguenti certificati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, avvertendo che sono equirati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale comprovante che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età, alla data del presente decreto, avvertendo che per i concorrenti che già coprano altro ufficio presso l'Amministrazione dello Stato, non si applica alcun limite di età;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) prova di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

f) diploma originale d'ingegnere rilasciato da una scuola di applicazione o da un Istituto tecnico superiore o politecnico del Regno o dalla R. scuola navale superiore di Genova;

g) attestato degli esami speciali sostenuti nelle singole materie di studio presso le scuole od Istituti sopra indicati;

h) certificati comprovanti la pratica compiuta lodevolmente presso stabilimenti industriali, o lavori per costruzioni edilizie per la durata di almeno due anni;

i) i candidati possono inoltre presentare tutti quei titoli, documenti, pubblicazioni, certificati che ritengano utili a dimostrare la loro idoneità ai posti messi a concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) gli aspiranti che provino mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Art. 3.

I candidati saranno sottoposti ad una visita dell'autorità medica militare, la quale deve riferire, in apposito certificato, sullo stato generale sanitario del candidato e sui suoi eventuali difetti fisici. Saranno esclusi definitivamente dal concorso quelli fra i candidati che in base ai certificati dell'autorità medica militare, siano ritenuti non idonei al servizio.

Art. 4.

Per l'accertamento della conoscenza delle lingue estere che i concorrenti affermassero di avere, come per ogni altro motivo, la Commissione esaminatrice chiamerà i concorrenti innanzi a sè per saggiarne le attitudini e la coltura.

È pure in sua facoltà di chiamare i concorrenti ad una prova di esame, quando dalla delibazione dei documenti presentati essa non riesca a formarsi un giudizio sicuro sulla idoneità e sul merito dei concorrenti. In tal caso la Commissione stessa determinerà le materie sulle quali si svolgerà l'esame e ne darà avviso ai concorrenti almeno 15 giorni prima della data stabilita per le prove.

La prove non potranno essere in numero maggiore di tre, delle quali due scritte ed una orale, sulle materie scelte dalla Commissione fra le seguenti:

Fisica tecnica, chimica tecnica, meccanica applicata, scienza delle costruzioni, disegni di elementi di macchina e schemi di impianti industriali, legislazione operaia ed industriale.

È assegnato un giorno per ciascuna prova e cioè al massimo due per le prove scritte e una per le prove orali.

Al punto complessivo raggiunto dai concorrenti sono aggiunti tre punti per ciascuna lingua estera sufficientemente conosciuta dai concorrenti stessi.

Art. 5.

Per la procedura da seguirsi dalla Commissione esaminatrice e per le nomine dei vincitori del concorso si osserveranno le norme approvate con R. decreto 8 giugno 1913, n. 825.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 luglio 1913.

Il ministro
NITTI.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361 che istituisce un corpo di ispettori dell'industria e del lavoro;

Visto il regolamento 27 aprile 1913, n. 431 per l'applicazione della detta legge;

Viste le norme di concorso per le nomine nel corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, approvate con R. decreto 8 giugno 1913, n. 825;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a sedici posti di ufficiale d'ordine nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, con stipendio annuo di L. 1500.

Dei posti messi a concorso sei sono riservati a candidati che abbiano conoscenza degli elementi di contabilità e dieci a candidati che abbiano pratica di dattilografia.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da L. 1.20) dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ufficio del lavoro) non oltre un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

I concorrenti dovranno in esse:

a) indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) dare un breve cenno degli studi fatti, della pratica compiuta, ed ogni altra notizia che ritengano opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini;

c) indicare le lingue estere che conoscono;

d) dichiarare se abbiano altro impiego alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato.

Insieme alla domanda dovranno essere presentati i seguenti certificati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, avvertendo che sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, comprovante che il candidato ha compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 25 alla data del presente decreto.

Saranno ammessi al concorso, purchè abbiano tutti gli altri requisiti voluti, coloro che al 30 novembre 1912 esercitavano funzioni d'ordine presso i circoli d'ispezione provvisoriamente esistenti, anche se abbiano compiuti i 25 anni di età;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza, e legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) prova di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

f) licenza di una scuola elementare superiore del Regno;

g) eventuali documenti comprovanti la pratica fatta e l'idoneità in genere, al posto cui concorre;

h) dichiarazione se intenda sottoporsi ad uno speciale esperimento di disegno;

i) dichiarazione se intenda sottoporsi alla prova di contabilità o a quella di dattilografia.

I documenti di cui alle lettere *a), c), d)* devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di alle lettere *a), c), d), e)* gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Art. 3.

I candidati saranno sottoposti ad una visita dell'autorità medica militare, la quale deve riferire, in apposito certificato, sullo stato sanitario generale del candidato e sui suoi eventuali difetti fisici.

Saranno esclusi definitivamente dal concorso quelli fra i candidati che, in base ai certificati dell'autorità medica militare, sono ritenuti non idonei al servizio.

Art. 4.

Gli esami sono scritti e orali.

Le prove scritte sono tre:

a) composizione italiana;

b) aritmetica elementare;

c) elementi di contabilità o dattilografia, secondo la dichiarazione fatta dal candidato, in conformità della lettera *i)* dell'art. 2.

Il saggio di composizione italiana serve pure come saggio di calligrafia.

Sono argomento di esame orale le seguenti materie: aritmetica elementare, elementi di contabilità.

Gli esami avranno principio in Roma il giorno 15 settembre 1913, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 5.

Per la procedura da seguirsi dalla Commissione esaminatrice e per le nomine dei vincitori del concorso si osserveranno le norme approvate con R. decreto 8 giugno 1913, n. 825.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 luglio 1913.

Il ministro
NITTI.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361 che istituisce un corpo d'ispettori dell'industria e del lavoro;

Visto il regolamento 27 aprile 1913, n. 431, per l'applicazione della detta legge;

Viste le norme di concorso per le nomine nel corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, approvato con R. decreto 8 giugno 1913, n. 825;

Visto il decreto 26 luglio 1913, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1912, per un concorso a 16 posti di ufficiale d'ordine nell'ispettorato dell'industria e del lavoro con stipendio annuo di L. 1500;

Decreta:

La data del principio degli esami che per l'art. 4 del decreto 26 luglio 1913 era fissata al giorno 15 settembre 1913 è prorogata al giorno 10 ottobre 1913.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 agosto 1913.

Il ministro
NITTI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La stampa francese, più o meno tiepidamente, esprime l'opinione che le potenze auropee si vanno adattando

al fatto compiuto, e che pertanto se non approveranno, tollereranno la rioccupazione di Adrianopoli da parte della Turchia.

Si parla di compensi per la Bulgaria, tanto per addolcirle l'amara pillola e in questo campo le dicerie sono infinite. Protezione finanziaria, smantellamento dei forti di Adrianopoli, autonomia di questa e dei nuovi territori occupati, divisione della città tra i bulgari e i turchi e via dicendo. Queste le voci di fonte francese; d'altra fonte si ripete che le potenze insistono per lo sgombro di Adrianopoli ed un dispaccio da Vienna, 21, dice:

La *Neue Freie Presse* si dice informata che tra le potenze sono in corso trattative per un passo collettivo a Costantinopoli. Si progetta che l'ambasciatore austro-ungarico, marchese Pallavicini, come decano del corpo diplomatico, rimette alla Porta una nota che inviterà la Turchia a ritirare le sue truppe sulla linea Enos-Midia e minaccierà di toglierle ogni aiuto finanziario.

La notizia è punto nuova e il valore della minaccia che accompagnerebbe il secondo passo delle potenze è già stato ritenuto inadatto, visto che la Turchia è ben sicura che le potenze per torglierle ogni aiuto finanziario dovrebbero specialmente danneggiare la Francia e la Germania che hanno investito ingenti capitali in titoli di Stato turchi.

Frattanto la Turchia continua la sua marcia che la rende padrona in breve non solo di tutto quanto aveva perduto in Tracia con tanto spargimento di sangue, ma altresì di territori della Bulgaria che questa non è ora in grado di difendere.

È ben vero che questi territori, la Turchia dice di occuparli provvisoriamente per ragioni strategiche; ma già prima aveva pur detto che non si sarebbe spinta sino ad Adrianopoli.

***

Secondo i giornali di Parigi, l'Egitto si metterebbe nel campo delle riforme.

Quei giornali pubblicano il seguente telegramma dal Cairo, 20:

Si dice che parecchi agenti diplomatici sono stati informati dai rispettivi Governi che l'abolizione delle capitolazioni in Egitto sarebbe imminente.

Si assicura che i tribunali nazionali saranno composti di giudici esteri ed egiziani. Il numero dei giudici europei sarà superiore a quello dei giudici egiziani, e sarà, a quanto si crede, proporzionale agli interessi dei rispettivi paesi. Si progetta anche una riforma della polizia, aumentando il numero degli agenti europei.

Le potenze non interverranno più, d'ora innanzi, nelle questioni delle nuove tasse e nuove imposte.

DALLA LIBIA

Un telegramma da Bengasi, in data di ieri l'altro reca:

Tra i ribelli morti nell'assalto del 18 corrente a Merg è stato trovato Mohamed El Ben Sapek el Meslani, detto El Maccani, valoroso e abile condottiero.

Commercio d'importazione e di esportazione

L'Ufficio trattati e legislazione doganale comunica i valori delle importazioni e delle esportazioni avvenute durante i primi sette mesi del corrente anno.

Le importazioni furono valutate a L. 2.139.104.070, con un aumento di L. 38.019.233 rispetto al corrispondente periodo del 1912.

I prodotti che principalmente concorsero a formare il detto valore totale sono indicati qui di seguito per ordine d'importanza:

Frumento e altri cereali milioni 352.1 — carbon fossile 226.7 — cotone greggio 201.3 — legname 75.1 — caldaie, macchine e loro parti 74.6 — lane e cascami 70.9 — seta tratta, greggia 42.8 — pelli crude 43 — strumenti scientifici 39.9 — utensili e altri lavori di ferro e di acciaio 38.3 — rame in pani e verghe 33.9 — pelli conciate 29 — caffè 28.9 — rottami di ferro e ghisa in pani 28.6 — tessuti e altri manufatti di lana 28.2 — tessuti e altri manufatti di cotone 27.6 — olî minerali 27 — semi 26.7 — tessuti e altri manufatti di seta 21.2 — tabacco in foglie 20.6 — pietre preziose 18 — juta greggia 17.8 — solfato di rame 17.5 — lavori di rame 17 — gomma elastica e guttaperca, greggie 16.7 — nitrato di sodio, greggio 17.8 — pneumatiche per ruote da velocipedi e da vetture 14.8 — mercerie 14,6 — grassi 14.1 — bozzoli 14 — colori e vernici 13.8 — gioielli d'oro e d'argento 13.4 — pasta di legno, ecc. 13.1 — calzature ed altri lavori di pelle 12.4 — merluzzo ed altri pesci secchi 12.3 — bastimenti e altri galleggianti 12 — fosfati minerali 11.2 — olio di cotone 9.9 — pelo greggio 9.7 — pellicole cinematografiche 9.2 — filati di lino 8.8 — stagno in pani, in verghe e in rottami 8.8 — vetture automobili 8 — ferro in verghe 7.6 — zinco in pani e in lamiere 7.1 — pesci preparati 7.3 — cavalli 7 — orologi da tasca 6.6 — paraffina solida 6.2 — carne fresca 6.1 — formaggio 6.1 — oli fissi non nominati 5.9 — corozo 5.5 — legna da fuoco e carbone di legna 5.5 — velocipedi e loro parti 5.3 — lavori d'argento 5.1 — fecole 5 — canapa greggia 5 — apparecchi per riscaldare, raffinare, ecc. 5.

Fu in aumento, in confronto al corrispondente periodo dell'anno 1912, l'importazione dei seguenti prodotti:

Frumento per milioni 71.1 — carbon fossile 31.6 — tabacco in foglie 8.4 — bastimenti e altri galleggianti 6.2 — pneumatiche per ruote da velocipedi e da vettura 4.2 — cascami di lana 3.7 — pelli crude 3.7 — oli fissi non nominati 3.5 — juta greggia 3.1 — seta tratta, greggia 3 — avena 2.6 — lane sudicie e lavate 2.3 — nitrato di sodio, greggio 2.2 — vetture automobili 2.2 — calzature di pelle 2 — stagno in pani 2 — corozo 2 — pellicole cinematografiche 2 — grasso di maiale 1.9 — fosfati minerali 1.7 — gioielli d'oro e d'argento 1.6 — caffè 1.5 — farina di segala 1.5 — uova di pollame 1.2.

Fu, invece, in diminuzione l'importazione di questi altri prodotti:

Cotone greggio per milioni 33.7 — caldaie, macchine e loro parti 19 — cavalli 15 — bestiame bovino 11.2 — gomma elastica e guttaperca, greggie 6.9 — legname 6.1 — ghisa in pani 4.1 — tessuti e altri manufatti di seta 4 — solfato di rame 3.5 — olio d'oliva 3.1 — granturco 2.7 — olio di palma 2.4 — pelli conciate 2.3 — rottami di ferro, ghisa e acciaio 2.2 — ferro e acciaio in spranghe e verghe 2.1 — piombo in pani 2 — veicoli da ferrovia 2 — merluzzo e stoccafisso 1.9 — filati di lino semplici e imbianchiti 1.7 — tessuti e altri manufatti di cotone 1.7 — utensili e altri lavori di ferro e di acciaio 1.7 — carne fresca 1.7 — grassi non nominati 1.6 — apparecchi per riscaldare, raffinare, ecc. 1.5 — pietre preziose 1.4 — olio di cotone 1.2 — lavori di rame, ottone e bronzo 1.2 — ferro e acciaio in tubi 1.1.

Le esportazioni furono valutate L. 1.378.035.326 con un aumento di L. 56.626.045 in confronto del corrispondente periodo del 1912.

A formare il detto valore totale concorsero principalmente i seguenti prodotti:

Seta tratta e cascami, milioni 294.7 — tessuti ed altri manufatti di cotone 110 — tessuti ed altri manufatti di seta 64.2 — agrumi 57.1 — vini e vermouth 42.6 — formaggio 37.8 — uova di pollame 35.4 — pelli crude 36.1 — canapa greggia e pettinata 30.5 — olio di oliva 28.8 — cappelli 28.3 — zolfo 25.8 — farine e semolino 25.5 — marmo greggio e lavorato 22.3 — pneumatiche per ruote da velocipedi e da vetture 20.2 — filati di cotone 19.7 — carri e vetture automobili 19.2 — paste di frumento 18.4 — frutta secche 17 — legumi e ortaggi freschi 16.5 — conserva di pomodori 16.1 —

tessuti e altri manufatti di lana 15.1 — frutta fresche 14.9 — riso 12.9 — minerali di zinco 12.3 — caldaie, macchine e loro parti 11.8 — fiori freschi 11.7 — patate 11 — animali bovini 10.7 — corallo greggio e lavorato 10.4 — bottoni di corozo 10.3 — frutte, legumi e ortaggi preparati 10.2 — pellicole cinematografiche 9.8 — strumenti scientifici 9.7 — capelli 9.1 — lane, crino e pelo 8.9 — essenze di agrumi 8.7 — guanti e altri lavori di pelle 8.2 — oggetti da collezione e d'arte 7.9 — pollame 7.7 — semi 7.4 — mobili di legno 6.7 — carni preparate 6.8 — tabacco 6.2 — tartaro greggio e feccia di vino 5.6 — cordami, cordicelle e spago 5.6 — citrato di calcio 5.4 — burro 5.2 — filati di canapa, greggi 4.7 — liquori 4.6 — acido tartarico 4.6 — mercerie 4.5 — carta bianca tinta in pasta 4.4 — legumi secchi 4.4 — stoppa di lino e di canapa 4.3 — libri e registri 4.3 — tessuti di juta, greggi 4.1 — fiammiferi 4.

Segnarono aumento all'esportazione i seguenti prodotti:

Tessuti e altri manufatti di cotone per milioni 25.6 — farine e semolino 12.8 — canapa greggia e pettinata 12.6 — pelli crude 8.1 — tessuti e altri manufatti di seta 6.9 — agrumi 6.7 — tessuti e altri manufatti di lana 4.9 — fiori freschi 4.3 — cascami di seta 3.1 — bottoni di corozo 3.1 — patate 3 — pellicole cinematografiche 3 — legumi e ortaggi freschi 2.3 — lane, cascami e borra di lana 2.1 — tessuti di juta 2 — frutte fresche 2 — fiammiferi 1.9 — seta tratta, tinta 1.9 — frutte, legumi e ortaggi preparati 1.9 — frutte secche 1.8 — legumi secchi 1.7 — filati di lana 1.6 — gomma elastica, greggia 1.6 — vini 1.5 — minerali di zinco 1.3 — conserva di pomodori 1.3 — cappelli 1.3.

Furono, invece, in diminuzione questi altri prodotti:

Seta tratta, greggia per milioni 17.9 — riso 9.9 — olio d'oliva 7.4 — lavori di pelle non nominati 7.2 — bastimenti e altri galleggianti 4.2 — utensili e altri lavori di ferro e di acciaio 2.5 — burro 2.5 — corallo greggio e lavorato 2.5 — uova di pollame 2.4 — marmo e alabastro 2 — trecce di paglia, di truciolo, ecc. per cappelli 1.8 — citrato di calcio 1.4 — essenze di agrumi 1.3 — seta artificiale 1.2.

CRONACA ITALIANA

Viaggiatore augusto. — S. A. R. il principe Giorgio di Grecia giunse ieri a Brindisi a bordo del *Peloponneso*.

Ripartì subito per Parigi col direttissimo.

Cortesie internazionali. — Si ha da Vienna, 21:

« In occasione del genetliaco dell'Imperatore Francesco Giuseppe, il ministro degli esteri conte Berchtold, ha ricevuto un telegramma dal ministro degli esteri italiano, on. marchese di San Giuliano, che lo pregava di rendersi interprete presso il Sovrano degli auguri e degli omaggi suoi e del Governo italiano.

Il conte Berchtold ha risposto a S. E il marchese di San Giuliano ringraziandolo ed esprimendo il vivo gradimento dell'Imperatore per gli auguri inviatigli ».

*** La *Militärische Rundschau* di Vienna reca che l'Imperatore ha conferito al generale Caneva la Gran Croce dell'ordine di Santo Stefano, all'addetto militare italiano colonnello Albrici la stella e la croce di commendatore dell'ordine di Francesco Giuseppe, al capitano Franchini Stappa la croce di ufficiale dell'ordine di Francesco Giuseppe e al tenente Della Chiesa di Cervignasco la croce di cavaliere del medesimo ordine.

La Dante Alighieri. — A Pallanza, dal 31 corr. al 4 settembre si terrà, come già venne annunziato, il XXIV Congresso nazionale della Dante Alighieri.

Il programma è vastissimo e alle importanti sedute si alterneranno ricevimenti, gite alpestri e sui laghi visite a ville e banchetti, serate di gala, ecc.

La regione novanerese ospitale e gentile si prepara ad accogliere degnamente i congressisti.

Servizi postali. — Alla fine dell'anno scadono, presso il Ministero delle poste e telegrafi, tutti i contratti vigenti per il servizio dei trasporti in tutte le città grandi delle corrispondenze postali, e cioè servizio vuota-cassette, servizio pacchi, servizio trasporto materiali postali, ecc.

Il Ministero delle poste ha inviato alle principali Camere di commercio una circolare, invitandole a voler fornirgli informazioni e proposte per l'organizzazione di un servizio omogeneo e che dia affidamento di durata. Non tutte le Camere di commercio hanno ancora risposto, ma è da augurarsi che, data l'importanza del problema, non vogliano oltre indugiare.

Il disastro ferroviario a Napoli. — Ulteriori notizie sul sinistro avvenimento in quel di Poggioreale, recano che le vittime sono tre, cioè il macchinista Carloni, il capo-conduttore Gianolio e il tedesco Carlo Rensech, di anni 33, domiciliato da molti anni a Napoli.

I feriti ricoverati all'Ospedale dei Pellegrini ed all'Ospedale di Loreto migliorano sensibilmente.

In complesso i feriti ascendono a tredici.

Il disastro è attribuito al fatto di essersi il treno inoltrato ad elevata velocità, non rispettando il macchinista le prescrizioni di rallentamento, sulla deviazione provvisoria della linea eseguita nella suddetta località in conseguenza dei lavori per l'ampliamento della stazione di Napoli, mentre avrebbe dovuto trascinarsi alla velocità ridotta di sei chilometri all'ora.

La linea venne sgombrata e riattivata con lodevole sollecitudine.

Marina militare. — La R. nave scuola-mozzi, *Miseno*, è giunta ieri mattina a Saint-Tropez. La R. nave *Flavio Gioia*, con a bordo gli allievi dell'Accademia navale del nuovo ordinamento, è giunta ieri a Fajal (Isole Azzorre). La salute a bordo è ottima.

Marina mercantile. — Il *Città di Milano*, della Veloce, ha proseguito da Dacar per Buenos Aires. — Il *Daniele Manin*, della Società veneziana, ha transitato da Perim per Bombay. — Il *Dandolo*, id., ha transitato da Perim per Venezia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 21. — La *Militärische Rundschau* ha da Pola:

Durante i tiri di prova di oggi al campo di tiro della marina di Saccorgiano presso Pola, in un pezzo di artiglieria da 305 mm. che si stava provando, si è rotto l'otturatore e sono rimasti uccisi tre sotto cannonieri.

Il vice ammiraglio conte Lanjus Wellemburg, presidente del Comitato tecnico di marina di Pola e due borghesi sono rimasti gravemente feriti; varie altre persone, fra cui l'ingegnere Sill, della Skodawerke, hanno riportato ferite leggiere. Tutti i feriti sono stati subito medicati.

Il vice ammiraglio Vellemburg, che ha riportato la frattura dell'osso del ginocchio, è stato trasportato privo di sensi all'ospedale di marina.

BELGRADO, 21. — Il principe ereditario Alessandro è arrivato stamane proveniente da Uskub, per partecipare domenica all'ingresso solenne delle truppe.

Per affrettare la smobilizzazione, che è cominciata in realtà oggi, si disporrà del servizio normale dei treni per la durata di tre settimane. Un treno al giorno sarà riservato al traffico dei viaggiatori.

La censura sulla posta e sul telegrafo, che era in vigore durante la guerra, è abolita.

L'annessione dei territori conquistati sarà effettuata in questi giorni con ukase reale.

D'accordo col Governo, la presidenza della Camera ha fissata l'apertura della Camera per l'8 ottobre.

POLA, 21. — Il vice ammiraglio conte Lanius Wellemburg ha riportato la frattura di ambedue le gambe.

Si è dovuto procedere all'amputazione di ambedue gli arti. Il vice ammiraglio ha conservato la conoscenza prima e dopo la narcosi.

Quindi si é addormentato profondamente.

PARIGI, 21. — Il *Temps* pubblica un dispaccio da Berlino, secondo il quale il Re e la Regina di Romania, durante una gita in automobile nei dintorni di Sinaia, sarebbero stati oggetto di un'aggressione da perte di alcuni banditi, appiattati sul ciglio della strada. Questi avrebbero intimato allo chauffeur di fermarsi. Poichè l'automobile accennava a proseguire la corsa, i banditi minacciarono lo chauffeur colla rivoltella. Lo chauffeur continuò ad avanzare a tutta velocità.

I banditi lanciarono allora alcuni sassi contro l'automobile, ma nessuno di essi colpì i Sovrani.

COSTANTINOPOLI, 21. — Si conferma che il comandante greco di Dedeagatch ha invitato i turchi ad occupare la città dopo lo sgombero delle truppe greche. Si smentisce che i turchi si dispongano ad occupare Gumulgina.

Si annunzia che i bulgari hanno fatto a Gonv e ad Orahanitza 200 prigionieri turchi.

Il generalissimo Izzet pascià, ministro della guerra, ha assistito al Consiglio dei ministri.

SOFIA, 21. — Le truppe elleniche, ritirandosi dalle località che debbono rimanere alla Bulgaria, costringono la popolazione a seguirle e ad emigrare in territorio greco e saccheggiano i beni appartenenti ai bulgori.

A Melenik, che venne incendiata dai greci, questi presero come ostaggi moltissimi bulgari che condussero con loro.

VIENNA, 21. — Si ha da Serajevo che il congedamento dei riservisti è incominciato. Essi ritorneranno alle loro case, parte per ferrovia e parte per mare, via Trieste. Parecchie centinaia di riservisti sono attesi a Vienna. Si prepara uno splendido ricevimento in loro onore.

Il borgomastro di Vienna pronunzierà un discorso alla stazione.

MADRID, 21. — I giornali pubblicano un dispaccio da Tangeri, secondo il quale la colonna Silvestre si sarebbe impadronita di una parte delle forze di Er Raisuli.

Le perdite spagnuole sarebbero rilevanti.

LONDRA, 22. — Il *Daily Mail* ha da Capetown: Si annunzia che si prepara una spedizione per punire i ribelli del Somaliland britannico.

È possibile che un c ntingente di truppe parta dalla Colonia del Capo.

MADRID, 22. — Il generale Marina, latore di istruzioni scritte che gli sono state rimesse durante il Consiglio dei ministri, è partito ieri sera per Tetuan.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del Regio Osservatorio del Collegio romano

21 agosto 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	758.3
Termometro centigrado al nord	23.0
Tensione del vapore, in mm.	14.90
Umidità relativa, in centesimi	53
Vento, direzione	N
Velocità in km.	15
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	28.4
Temperatura minima, id.	19.5
Poggia in mm.	—

21 agosto 1913.

In Europa: pressio: e massima di 769 sulla Bretagna, minima di 755 sulle Isole Far Oer.

In Italia nelle 24 ore: barometro abbassato di 4 mm. sulle coste Addriatiche e di quasi un millim. altrove; temperatura aumentata sulle regioni meridionali, per lo più in diminuzione altrove; cielo sereno sul meridionale, vario con piogge e qualche temporale in Val Padana e Genovesato.

Barometro massimo di 763 in Sardegna, minimo di 756 all'estremo penisola Salentina.

Probabilità: venti intorno a ponente sulle coste tirreniche quasi forti, del 4° quadrante sulle regioni settentrionali, tra sud e ponente moderati altrove. Cielo vario sulle coste Adriatiche con qualche pioggerella, per lo più sereno altrove. Tirreno specie attorno la Sardegna qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 21 agosto 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	25 5	20 4
Sanremo	—	—	—	—
Genova	1/4 coperto	calmo	26 8	20 8
Spezia	coperto	legg. mosso	24 2	20 0
Cuneo	sereno	—	27 3	16 5
Torino	sereno	—	22 5	16 0
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	27 3	16 1
Domodossola	1/2 coperto		25 0	13 0
Pavia	nebbioso	—	18 8	15 9
Milano	1/2 coperto	—	26 2	16 3
Como	—	—	—	—
Sondrio	—		—	—
Bergamo	1/2 coperto	—	22 0	13 0
Brescia	1/2 coperto		26 4	15 0
Cremona	3/4 coperto		26 4	18 6
Mantova	sereno		26 0	17 8
Verona	sereno		25 3	17 3
Belluno	1/2 coperto		24 9	16 1
Udine	1/4 coperto	—	25 1	17 5
Treviso	sereno	—	26 4	16 6
Vicenza	sereno	—	24 3	16 6
Venezia	sereno	calmo	24 8	19 8
Padova	sereno	—	25 0	17 6
Rovigo	1/4 coperto	—	27 0	17 6
Piacenza	1/4 coperto	—	26 2	16 4
Parma	1/4 coperto	—	26 6	19 3
Reggio Emilia	sereno	—	27 0	20 1
Modena	coperto	—	27 8	19 9
Ferrara	nebbioso	—	28 8	18 5
Bologna	piovoso	—	27 7	20 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/2 coperto	—	27 5	16 8
Pesaro	coperto	calmo	27 0	19 9
Ancona	1/4 coperto	calmo	27 8	17 0
Urbino	1/4 coperto	—	26 4	17 2
Macerata	sereno	—	28 0	19 9
Ascoli Piceno	sereno	—	31 2	18 4
Perugia	sereno	—	29 0	16 6
Camerino	—	—	—	—
Lucca	coperto	—	28 4	19 6
Pisa	coperto	—	31 0	18 0
Livorno	coperto	calmo	28 0	19 0
Firenze	3/4 coperto	—	31 0	19 0
Arezzo	sereno	—	30 6	18 0
Siena	1/4 coperto	—	28 0	18 1
Grosseto	sereno	—	29 2	17 0
Roma	sereno	—	33 3	19 5
Teramo	sereno	—	34 8	18 2
Chieti	sereno	—	29 6	19 4
Aquila	sereno		30 8	17 8
Agnone	sereno	—	28 3	19 2
Foggia	sereno	—	37 5	20 9
Bari	sereno	legg. mosso	30 6	22 2
Lecce	sereno	—	33 9	21 0
Caserta	sereno	—	34 7	19 4
Napoli	1/2 coperto	legg. mosso	31 8	22 0
Benevento	sereno	—	32 8	16 5
Avellino	sereno	—	28 4	21 4
Mileto	sereno	—	37 0	18 0
Potenza	sereno	—	31 0	20 6
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	30 0	12 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	legg. mosso	33 0	23 6
Palermo	sereno	mosso	41 1	24 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 3	20 8
Caltanissetta	sereno	—	33 7	25 0
Messina	1/4 coperto	legg. mosso	35 3	24 0
Catania	sereno	calmo	37 3	27 5
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	35 0	19 0
Sassari	1/2 coperto	—	31 9	18 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*